

LEGGE DI BILANCIO 2025: ZERO CRESCITA E NIENTE PER GLI ITALIANI DA UNA PESSIMA “LEGGE MANCIA”

*Non si può certo dire, di questa **Legge di Bilancio 2025** del Governo Meloni, che nel corso dell'esame alla Camera dei deputati ci siano stati miglioramenti tali da modificare anche solo parzialmente il **giudizio estremamente negativo** dato al momento del suo arrivo in Parlamento. D'altra parte i **cambiamenti significativi** sono stati **pochi**, per colpa di un **governo indisponibile all'ascolto** e di una **maggioranza troppo divisa al suo interno** per accettare un confronto vero nel merito delle questioni e sugli emendamenti che in particolare il Partito democratico ha presentato per provare, se non altro, a correggere alcune delle più evidenti storture di una **Manovra** davvero **di piccolo cabotaggio, priva di visione, miope, frammentata**.*

*E così, **di divisione in divisione, di inciampo in inciampo, di riscrittura in riscrittura, gli errori e i ritardi si sono accumulati** e abbiamo assistito all'**ennesima mortificazione del Parlamento**. Fino al tentativo di mettergli il **bavaglio** quando governo e maggioranza, dopo aver riscritto praticamente metà della Legge di Bilancio, hanno provato a presentare un maxi emendamento, cosa che il regolamento della Camera non ammette. Stoppato questo tentativo da parte delle opposizioni, si è passati ad una serie di **maxi emendamenti dei relatori** su decine e decine di argomenti riguardanti **materie diversissime**: dal fisco, alla sanità, alle missioni internazionali, alla crisi idrica, allo sport, alle missioni internazionali.*

*Non sorprende, quindi, che alla fine si sia chiuso con **una Manovra** che non dà nessuna risposta ai problemi del Paese, che è scollegata dalla realtà, che è stata **persino peggiorata** e ulteriormente annacquata da una **pioggia aggiuntiva di micro-misure che hanno ridotto la Legge di Bilancio** – come ha sottolineato la Presidente del Gruppo PD-IDP alla Camera dei deputati, **Chiara Braga** – ad una **“Legge mancia”**.*

*È stato questo l'esito di settimane in cui abbiamo assistito ad una **gestione caotica** dell'esame in Commissione. Settimane durante le quali è stato messo in scena uno **spettacolo indecoroso, surreale**, con i testi dei relatori a sovrapporsi – senza nemmeno citarli e riconoscerli – a quelli delle opposizioni, con i **conti fuori controllo** e senza neppure fornire le relazioni tecniche dovute e promesse.*

*Governo e maggioranza hanno dato prova di un **incredibile mix di diletterantismo e di protervia**, con una **approssimazione** ed una **mancaza di trasparenza** davvero gravissime.*

Gravissime perché mentre **si racconta di chissà quale Paese immaginario, quello reale va a fondo**. Siamo al ventunesimo mese consecutivo in cui la produzione industriale cala. Istat e Bankitalia hanno dovuto rettificare le previsioni del Pil, riportando il tasso di crescita ad appena lo 0,5 per cento nel 2024 – altro che l'1 per cento previsto dal governo – e ben che vada allo 0,8 per cento nel 2025. Inoltre, nei primi nove mesi di quest'anno sono state autorizzate oltre 350 milioni di ore di ammortizzatori sociali, il 23,3 per cento in più rispetto allo stesso periodo del 2023. I salari sono praticamente gli stessi da un quarto di secolo e il loro potere d'acquisto in questi anni è diminuito per effetto dell'inflazione. Mentre moltissimi occupati non riescono, pur lavorando, a uscire da una condizione di povertà.

A tutto questo, davvero non può dare risposta una **“Legge mancia”** come questa, che fa segnare **un drammatico “zero”** sia rispetto alla **crescita** e a quelle strategie anticicliche ed espansive, a quelle riforme, di cui avrebbero bisogno i principali settori della vita del Paese; sia rispetto alle risposte di fronte alle **disuguaglianze** che feriscono la società, alle fragilità delle sue parti più deboli, ai divari di genere e territoriali che la attraversano, alla precarietà che mortifica il lavoro e imprigiona le prospettive dei giovani.

Una delle poche modifiche di un qualche rilievo è quella sull'Ires **“premierale”**, con un taglio di quattro punti, dal 24 al 20%, per le imprese che assumono. Anche in questo caso, va però sottolineato da una parte che **molte sono le condizioni da rispettare** e dall'altra che questa **riduzione dell'ultimo minuto**, peraltro **limitata al 2025**, non riesce a compensare affatto l'aggravio determinato dall'**abolizione dell'Ace**, l'Aiuto crescita economica (non per caso un **nostro emendamento ne chiedeva il ripristino**, perché indispensabile per il rafforzamento patrimoniale delle imprese).

Per il resto, si è assistito soprattutto ad una serie di **imbarazzanti retromarcie**.

Il **caso più eclatante**, che ha fatto più discutere, è quello della vergognosa norma del raddoppio degli **stipendi di ministri e sottosegretari non parlamentari**. L'equiparazione ai loro colleghi eletti avrebbe comportato un aumento di circa 7.200 euro al mese. Costretta a rivedere la misura, la maggioranza ha comunque fatto rientrare dalla finestra una parte di ciò che era uscito dalla porta, sotto forma di un rimborso spese di circa 2.500 euro al mese che comunque è molto più dello stipendio medio degli italiani. E rappresenta uno **sperpero di denaro pubblico di 500 mila euro annui**.

C'è poi la questione di enorme importanza del **Fondo Automotive**, istituito dal governo Draghi con una dotazione di 700 milioni di euro per il 2022 e di un miliardo di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2030, per il sostegno e la promozione della transizione verde, della ricerca e degli investimenti nel settore automotive. In una Legge di Bilancio in cui la **politica industriale è totalmente assente** e nel pieno della crisi di Stellantis, come se questo non bastasse nel testo iniziale il governo aveva previsto **4,55 miliardi di euro di definanziamento**. Anche grazie alla **pressione del Gruppo del PD-IDP**, che ha presentato un **emendamento** in cui si chiedeva il rifinanziamento almeno per **2,15 miliardi in tre anni**, il governo ha prima annunciato che avrebbe rivisto la sua decisione, e poi ha addirittura ha fatto una **ulteriore marcia indietro** rispetto a questa marcia indietro: **“zero” nel 2025 e per solo 200 milioni sia per il 2026, sia per il 2027**.

Ma non sono queste le uniche misure su cui si è fatta **retromarcia**. Grazie alle pressioni del Partito democratico e delle opposizioni, il governo ha dovuto far ritirare l'emendamento dei relatori sull'**aumento dei pedaggi autostradali**. Ed è dovuto tornare frettolosamente sui suoi passi anche rispetto all'estensione della **web tax** a tutte le imprese indipendentemente dai ricavi e all'aumento della **tassazione delle cryptoattività**, sotto la **spinta di nostri emendamenti** che chiedevano la soppressione dei relativi articoli. Marcia indietro anche rispetto all'obbligo, per le società che ricevono contributi pubblici, di integrare il **collegio di revisione o sindacale** con un **rappresentante del Mef**.

Per il resto, le **poche novità positive** sono arrivate proprio **grazie alle proposte** emendative del **Partito democratico**, che all'opposto di quanto ha fatto la maggioranza con la sua distribuzione di mance e manette per tacitare categorie ed interessi particolari, ha scelto di **concentrare** le – poche – **risorse** per le modifiche parlamentari a sua disposizione **per introdurre cambiamenti significativi**, che danno il senso di **un'altra idea di Paese**, di **un'altra direzione di marcia** che si dovrebbe prendere.

Grazie ad un nostro emendamento è stato approvato il **potenziamento degli organici dell'Ispettorato nazionale del lavoro**, con il **raddoppio delle assunzioni previste**: da 250 a **500 unità**. Più controlli vuol dire più prevenzione, per fermare la scia di sangue delle vittime sui luoghi di lavoro e garantire sicurezza e salute a lavoratrici e lavoratori.

È stato introdotto anche – con una dotazione di 10 milioni per il 2025 e di 18,5 milioni a decorrere dal 2026 – un **Fondo per il servizio di sostegno psicologico a favore delle studentesse e degli studenti nelle scuole**.

Sempre con le risorse delle opposizioni, sono state previste disposizioni per la **stabilizzazione dei precari del Cnr**: 9 milioni per il 2025, 12,5 milioni il 2026 e 10,5 milioni di euro a decorrere dal 2027, per l'assunzione di ricercatori, tecnologi, tecnici e amministrativi.

Con un altro emendamento del Pd sono stati stanziati 700 mila euro per la celebrazione dell'**anniversario della Liberazione**, della **nascita della Repubblica** e del **voto alle donne** e della **Costituzione**, e 300 mila euro per la **Casa Museo di Giacomo Matteotti**.

È anche grazie ad un emendamento del Pd che sono stati ripristinati i fondi per la prosecuzione della **Metro C di Roma**.

Sempre grazie a noi sono stati aumentati i fondi per il **“bonus psicologo”** e c'è stato il **potenziamento**, con risorse per 600 mila euro, dei **fondi per i Comites**, gli organismi rappresentativi della collettività italiana all'estero, eletti direttamente dai nostri connazionali residenti all'estero.

Bene anche l'approvazione del **rifinanziamento del Reddito di Libertà** con l'incremento di un milione di euro: un segnale verso il sostegno concreto alle donne vittime di violenza, nonostante la nostra proposta fosse di stanziare dieci milioni di euro, per poter ampliare la platea delle donne aventi diritto.

Oltre a queste, ci sono state **molte altre nostre proposte** che, se approvate, avrebbero indicato un'altra possibile direzione di marcia o almeno mitigato gli errori e le omissioni del governo. Come detto, ci siamo però dovuti scontrare con il **solito atteggiamento di chiusura** di governo e maggioranza. Vale comunque la pena ricordare le **principali misure alternative** indicate – tutte, ovviamente, con le relative coperture – **dal Partito democratico**, in alcuni casi insieme alle altre opposizioni.

Con un **emendamento unitario delle opposizioni** abbiamo chiesto **5 miliardi e mezzo in più, per il prossimo triennio, per il Servizio Sanitario nazionale**: per politiche di **prevenzione**, per aumentare le **retribuzioni** e per **nuove assunzioni**, anche abolendo il tetto stabilito nel 2009 da quel governo Berlusconi di cui faceva parte una giovane Giorgia Meloni.

Abbiamo proposto, sempre unitariamente, il **congedo paritario** tra madre e padre, portando quello di **paternità da dieci giorni a cinque mesi**, di cui quattro obbligatori, ed **estendendo** la misura ai **lavoratori autonomi**. Prevedendo anche l'aumento al **100 per cento dell'indennità di maternità**.

Abbiamo puntato al consistente **rifinanziamento del Fondo affitti e del Fondo morosità incolpevole**, anche utilizzando le eventuali maggiori entrate derivanti dall'attuazione del Codice identificativo nazionale (CIN) nelle dichiarazioni fiscali e nella certificazione unica relativi agli affitti brevi: la nostra proposta, però, è stata accolta solo in maniera parziale e insufficiente.

Per le **donne** abbiamo chiesto, tra le altre cose, di finanziare con 90 milioni di euro annui dal 2025 il **Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità**, per sostenere le donne **vittime di violenza**, la riabilitazione degli uomini maltrattanti, il Piano strategico nazionale contro la violenza, i centri antiviolenza. Abbiamo chiesto di incrementare il Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di 50 milioni di euro annui dal 2025, destinandoli agli indennizzi per le vittime di reati intenzionali violenti e alle misure per gli orfani di crimini domestici. E anche di istituire un Fondo di 60 milioni di euro annui, sempre dal 2025, per la formazione obbligatoria degli operatori di vari settori (Forze di polizia, personale giudiziario, sanitario, socio-sanitario e scolastico) **contro la violenza di genere e domestica**.

Nostri emendamenti erano stati poi presentati per rifinanziare il Fondo per la **ricostruzione** nei territori delle regioni **Emilia-Romagna, Toscana e Marche** e il Fondo per il contrasto al **dissesto idrogeologico** e per la **difesa del suolo**. Abbiamo anche proposto di **prorogare** dal 31 dicembre 2025 al 31 dicembre 2029 il termine per usufruire del **Superbonus 110%** per gli interventi di **ricostruzione post-sisma**. Altra nostra richiesta, quella di rifinanziare il **Fondo per la montagna** e il **Fondo per i Comuni marginali** (di 300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027 e di 200 milioni a decorrere dal 2028).

Non c'è stato **nulla da fare**. Di fronte a queste e ad altre nostre proposte è stato **alzato un muro**.

Inevitabile che il giudizio resti quindi simile, se non peggiore, rispetto a quello di poche settimane fa: siamo di fronte a una **Manovra** che resta **del tutto priva di strategia e**

prospettiva, che non riuscirà a sostenere la crescita e a rilanciare gli investimenti e l'economia, che non migliorerà minimamente le condizioni di vita degli italiani. Una Manovra fatta solo **austerità e tagli**.

Tagli alla Sanità. Perché la **dotazione di risorse del Fondo sanitario nazionale in rapporto al Pil** – è così che si calcola in tutto il mondo, non certo in termini assoluti, perché è normale che da questo punto di vista aumentino di anno in anno – scenderà al **punto più basso** mai toccato negli **ultimi quindici anni**: 6,05%, un livello sempre più lontano da quello dei Paesi dell'area Ocse e che ci colloca agli ultimi posti in Europa (soglia destinata a scendere addirittura al **5,93% nel 2027**, secondo le stime della **Fondazione Gimbe**, che ha anche evidenziato come per affrontare le reali necessità del Sistema sanitario **manchino all'appello 19 miliardi**).

E comunque, anche in cifre assolute, il finanziamento di **solli 1,3 miliardi di euro** per il 2025 non riuscirà nemmeno a pareggiare gli aumenti inflazionistici di quest'anno, considerando anche che **un miliardo** sarebbe **vincolato al rinnovo del contratto 2025-2027** di Asl e ospedali. Tant'è che è **scomparsa ogni traccia del maxi piano di assunzioni di medici e infermieri** che in un triennio avrebbe dovuto portare nel Sistema sanitario nazionale 30 mila professionisti, e che nemmeno ci sono i fondi che sarebbero dovuti servire ad affrontare il problema del **personale in fuga dagli ospedali** o per ridurre le **liste d'attesa infinite**. Una realtà che conoscono bene gli **oltre 4 milioni di italiani** che sono **costretti a rinunciare alle cure** per mancanza di reti di servizio o per l'impossibilità di far fronte economicamente ad un servizio garantito come diritto dalla Costituzione. Ed è una realtà che **nel 2023 ha portato ad un aumento di 4,3 miliardi della spesa sanitaria privata delle famiglie (+10,5%)**, una cifra equivalente allo sgravio Irpef derivante dall'accorpamento dei primi due scaglioni.

Se dell'**assurdo e drastico taglio al "Fondo automotive"** abbiamo detto, altro **taglio grave** è quello alle **agevolazioni ordinarie** per le **ristrutturazioni** e l'**efficienza energetica delle abitazioni**, cosa che penalizzerà tantissime piccole imprese del settore dell'edilizia e spingerà nuovamente verso il nero e il sommerso.

Anche rispetto agli enti territoriali, la Manovra introduce **ulteriori e insostenibili tagli**, che vanno a sommarsi a quelli già varati dalla destra nei mesi scorsi. Si tratta di una riduzione aggiuntiva, nei confronti di Comuni, Province e Regioni, che ammonta a circa **7 miliardi e 780 milioni di euro nel prossimo quinquennio** di spesa corrente. È evidente che questi definanziamenti avranno **effetti devastanti per i cittadini**, perché le amministrazioni territoriali saranno costrette a tagliare ancora la **manutenzione degli immobili pubblici**, i **servizi alla collettività**, i **sussidi alle famiglie**, la **scuola**, i **trasporti** e, soprattutto, i **servizi socio-assistenziali**. Per questo, per cercare di limitare i danni, **nostri emendamenti** avevano proposto di **diminuire il contributo al risanamento della finanza pubblica richiesto agli enti locali** nel quinquennio 2025-29.

Che dire poi della vera e proprio **presa in giro dei pensionati**, con un **ritocco impercettibile delle pensioni minime**. Del resto le misure in materia previdenziale contenute nella Legge di Bilancio rappresentano un **arretramento** rispetto ai **già esigui margini di flessibilità in uscita** del nostro sistema pensionistico, confermando, inoltre, le

forme di penalizzazione economica per i lavoratori che volessero avvalersene. Non a caso **nostri emendamenti** hanno proposto di eliminare i requisiti soggettivi (disabilità, caregiver, licenziamento) per **Opzione donna** e di riportare a 63 anni il requisito anagrafico per **Ape sociale**.

Per la **contrattazione collettiva nazionale nelle amministrazioni pubbliche** e per i **miglioramenti economici del personale statale** in regime di diritto pubblico le **risorse stanziare** sono **insufficienti**. Soprattutto, al di là delle deroghe introdotte all'ultimo momento – in particolare rispetto agli enti locali – si reintroduce lo strumento del **blocco del turn over** per **gran parte della pubblica amministrazione**, cosa che si trasformerà in un suo **pesante indebolimento**.

La tanto sbandierata **“tassa sugli extraprofitti”** per istituti di credito e assicurazioni – che un'altra parte della maggioranza ha sempre preferito definire **“contributo di solidarietà”** – è, poi, solo un'anticipazione ad oggi di tasse che dovranno essere pagate domani. Comunque lo si chiami, sarà **un mero anticipo di cassa**, una partita di giro.

Anche per il **Mezzogiorno** ci sono **cattive notizie**. In particolare **per le imprese il credito d'imposta ZES** viene prorogato per il 2025, ma in misura ridotta, ed anche **decontribuzione Sud** viene ristretta. Per questo **nostri emendamenti** puntavano, tra le altre cose, ad **aumentare il limite di spesa** per il credito di imposta ZES (di 6.148 milioni di euro per il 2025, di 3.052 milioni per il 2026 e di 5.434 milioni per il 2027) e a vincolare una **quota non inferiore al 40% delle risorse** del Fondo previsto dalla Legge di bilancio per interventi in materia di investimenti e infrastrutture al rifinanziamento di un **fondo perequativo infrastrutturale per investimenti nel Mezzogiorno**.

Detto che **non ci sono nuove risorse** per salvaguardare l'**ambiente** e contrastare il **dissesto idrogeologico**, che mancano misure per limitare i **mutamenti climatici** e che è totalmente assente il tema dei **costi dell'energia per le famiglie e le imprese**, va sottolineato come anche per la **scuola** si proceda solo con **tagli**: di **5.660 posti da docente** e di **2.174 unità di personale amministrativo e tecnico**. Proprio rispetto alla scuola, **nostri emendamenti** hanno chiesto, tra le altre cose, di eliminare questi tagli, di intervenire a favore della gratuità dei libri di testo e di contrastare la dispersione scolastica nel Mezzogiorno.

Discorso analogo per la **cultura**. Nei prossimi tre anni più di **mezzo miliardo di euro di tagli** a tutti i settori, a partire dalla **tutela del patrimonio culturale** che solo nel 2025 subirà un **taglio di circa 150 milioni di euro**.

Per i **trasporti** l'incremento previsto dalla Manovra è tanto irrisorio da non coprire nemmeno l'**aumento dei costi del Tpl**. Men che meno si garantisce il rinnovo dei contratti dei lavoratori. **Servono**, in realtà, **un miliardo e settecento milioni di euro in più** rispetto alle esigue risorse stanziare: 800 milioni per l'adeguamento all'inflazione e 900 milioni di euro per il rinnovo dei contratti del trasporto, come richiesto dalla Conferenza delle Regioni e dalle Associazioni rappresentative delle aziende del settore (Agens, Anav, Asstra). Invece di far questo, con un nuovo emendamento 6 miliardi di euro dei 24 destinati nei prossimi anni alle infrastrutture vengono sottratti per finanziare il **Ponte sullo Stretto**, un'opera

inutile, costosa e pericolosa che viene finanziata con risorse che potevano essere utilizzate per strade, ferrovie e infrastrutture diffuse.

*Le **poche risorse a disposizione** attestano la **marginalità del settore agricolo** in questa Legge di Bilancio: nessuna visione, nessuna traccia dei progetti di tipo infrastrutturale necessari a rendere protagonisti gli agricoltori e le loro imprese nella fase complessa della transizione ecologica. Crisi idrica, mutamenti climatici, innovazione e ricerca anche per affrontare le crisi epidemiologiche, alimentazione e allevamenti, concorrenza alle nostre eccellenze, pressione fiscale e ristori: sono tutti **capitoli che sfogliando la Manovra non si trovano**. Nemmeno si è avuto il buon senso di accettare le proposte contenute nei **nostri emendamenti** volti a prorogare il credito d'imposta per investimenti nel settore agricolo, della pesca e dell'acquacoltura e a prorogare la scadenza per effettuare gli investimenti agevolabili e l'esonero contributivo per giovani agricoltori.*

*È evidente, alla luce di tutto questo, che il giudizio del **Gruppo parlamentare del PD-IDP** su questa **pessima Legge di Bilancio** non può che essere ampiamente negativo, di **bocciatura piena**. E il nostro **voto**, di conseguenza, **fermamente contrario**.*

Per maggiori approfondimenti si rinvia ai lavori parlamentari al disegno di legge del Governo "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027" (Testo risultante dallo stralcio, disposto dal Presidente della Camera, ai sensi dell'articolo 120, comma 2, del Regolamento, e comunicato all'Assemblea il 29 ottobre 2024, degli articoli 83, 84, commi 2 e 3, e 89, comma 2 del disegno di legge n. 2112) [AC 2112-bis](#) e ai relativi dossier dei Servizi Studi della Camera e del Senato.

Assegnato alla V Commissione Bilancio.

Interventi dei deputati del PD-IDV:

Cecilia [Guerra](#): relatrice di minoranza:

discussione generale: Ilenia [Malavasi](#), Claudio [Stefanazzi](#), Toni [Ricciardi](#), Anthony [Barbagallo](#), Mauro [Berruto](#), Christian [Di Sanzo](#).

Dichiarazione di voto sulla questione di fiducia: Ubaldo [Pagano](#)

Dichiarazione di voto finale: Chiara [Braga](#)

MISURE RIGUARDANTI L'IRPEF (ART. 1, CO. 2-9)

Si rende **strutturale la riduzione da quattro a tre aliquote Irpef** (23, 35 e 43%) **già prevista per il 2024**. Viene inoltre aumentata la soglia di detrazione per redditi da lavoro dipendente per i redditi inferiori a 15 mila euro, adeguando conseguentemente l'importo delle detrazioni da prendere in considerazione nell'anno al fine di valutare la spettanza del trattamento integrativo previsto per i redditi da lavoro dipendente sotto una certa soglia. Con riferimento ai redditi da lavoro dipendente fino a 20 mila euro (rapportati all'intero anno) è riconosciuta una somma, che non concorre alla formazione del reddito, calcolata in

percentuale decrescente per scaglioni al crescere del reddito mentre per i redditi da lavoro dipendente compresi tra 20 mila e 40 mila euro è riconosciuto un contributo in cifra fissa pari a 1.000 euro per redditi fino a 32 mila euro e d'importo decrescente per redditi superiori a 32 mila euro e 40 mila euro fino ad azzerarsi alla soglia dei 40 mila euro. Tali somme sono riconosciute in via automatica dai sostituti d'imposta, che compensano il credito maturato secondo le disposizioni generali, all'atto dell'erogazione delle retribuzioni, verificandone la spettanza in sede di conguaglio e provvedendo al recupero delle somme non dovute.

Per quanto riguarda l'**impatto finanziario** nel triennio 2025-2027 risulta, con riferimento al saldo netto da finanziare, un impatto complessivo, in termini di minori entrate e maggiori spese, pari a: **-17.655,6 milioni di euro per il 2025**, -18.316,8 milioni di euro per il 2026 e -17.951,7 milioni di euro per il 2027.

RIORDINO DELLE DETRAZIONI FISCALI, DETRAZIONI PER FAMILIARI A CARICO E MODIFICHE DEI LIMITI PER LA FRUIBILITÀ DEL REGIME FORFETARIO (ART. 1, CO. 10-13)

Si introducono, con riferimento ai percettori di redditi complessivamente superiori a 75 mila euro, alcuni **limiti per la fruizione delle detrazioni dall'imposta sul reddito**, parametrati in relazione al reddito percepito e al numero di figli presenti nel nucleo familiare.

In **sede referente** si è stabilito di **escludere dal computo complessivo degli oneri e delle spese** da prendere in considerazione ai fini della determinazione dei limiti oltre i quali i percettori di reddito tra 75 mila euro 100 mila euro e i percettori di reddito superiore a 100 mila euro non possono percepire detrazioni fiscali, **oltre alle spese sanitarie**, le **somme investite nelle startup innovative** e quelle investite **nelle PMI innovative**, oggetto di detrazione secondo la specifica disciplina di riferimento. Si sono anche aggiunte alle spese escluse dai limiti alle detrazioni quelle derivanti da contratti conclusi entro il 31 dicembre 2024 per i premi di assicurazione per morte, invalidità permanente o non autosufficienza nonché quelli aventi ad oggetto i rischi di calamità naturali detraibili ai sensi del TUIR, il Testo unico delle imposte sui redditi.

Introdotte disposizioni relative alle detrazioni per carichi di famiglia. In particolare, si prevede che la **detrazione per figli a carico** si applichi esclusivamente con riferimento **ai figli di età inferiore a 30 anni**, salvo che nel caso di disabilità accertata. Viene limitata ai soli ascendenti la detrazione riconosciuta per i familiari conviventi diversi dai figli. Inoltre viene esclusa la spettanza della detrazione per i contribuenti che non sono cittadini italiani o di uno Stato membro dell'Unione europea o di uno Stato aderente all'accordo sullo Spazio economico europeo in relazione ai loro familiari residenti all'estero.

In **sede referente** si esteso il diritto alla detrazione per carichi di famiglia anche ai figli del solo coniuge deceduto di età compresa fra i 21 e i 30 anni, conviventi con il coniuge superstite. Si è poi previsto, solo per il 2025, l'innalzamento da 30 mila a 35 mila euro della soglia di reddito da lavoro dipendente e assimilato percepita nell'anno precedente, superata la quale i soggetti percettori non possono avvalersi del regime forfetario. Si è poi disposto l'innalzamento a 1.000 euro, a regime, delle spese detraibili per la frequenza di scuole dell'infanzia, del primo ciclo d'istruzione e della scuola secondaria di secondo grado per alunno o studente.

DEDUZIONE DELLE QUOTE DELLE SVALUTAZIONI E PERDITE SU CREDITI E DELL'AVVIAMENTO CORRELATE ALLE DTA (ART. 1, CO. 14-20)

Si dispone che, nella **determinazione delle basi imponibili, Ires ed Irap**, degli intermediari finanziari le **quote di taluni componenti negativi di reddito** deducibili nel periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2025 e nel periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2026 siano **differite, in quote costanti**, rispettivamente al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2026 e ai successivi tre periodi ed al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2027 e ai successivi due periodi.

Con esclusivo riferimento al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2025, si introduce, per le **società che partecipano al consolidato fiscale** e, nella determinazione del reddito complessivo da assoggettare alla tassazione di gruppo, anche per la **società consolidante**, una **limitazione temporanea all'uso delle perdite fiscali pregresse** e delle **eccedenze residue di ACE**, determinata applicando una **percentuale forfettaria pari al 54%** – si è stabilito così in **sede referente**, rispetto al 65% iniziale – del maggior reddito imponibile, relativo sempre allo stesso periodo d'imposta, che emerge per effetto di questi differimenti.

Si definiscono infine i **criteri di determinazione degli acconti** per i periodi d'imposta in corso al 31 dicembre 2025 e ai successivi quattro che, essenzialmente, non devono tener conto dei menzionati piani di rientro (per il 2025) e dei differimenti proposti (per i successivi). Inoltre, si stabilisce che sull'importo corrispondente alla parte dei maggiori acconti dovuti – periodi d'imposta 2025 e 2026 – **non si possa procedere**, in sede di versamento, né alla **compensazione "orizzontale"**, né alla compensazione **"verticale"**.

IMPOSTA SUI SERVIZI DIGITALI E PLUSVALENZE DA CRIPTO-ATTIVITÀ (ART. 1, CO. 21-29)

Le **disposizioni** introdotte inizialmente in materia di **imposte digitali e cripto attività** (si estendeva la platea dei soggetti passivi dell'imposta sui servizi digitali, la *Digital Service Tax*, mediante l'eliminazione delle soglie attualmente previste e si modificava l'aliquota dell'imposta sostitutiva sulle plusvalenze e sugli altri proventi derivanti dalle operazioni in cripto attività, innalzandola al 42%) sono state modificate **anche grazie alla spinta di emendamenti presentati dal Partito democratico**.

In sede referente si è intervenuti sulla platea di soggetti tenuti al versamento dell'imposta sui servizi digitali e sulle relative modalità di versamento. Rispetto alla previsione originaria, è stato **reintrodotto il solo limite minimo di 750 milioni di euro** per quanto concerne i **ricavi totali** di qualunque natura ovunque realizzati. È stato anche **introdotto**, invece dell'attuale versamento dell'imposta in una unica soluzione, **un acconto** da versare entro il 30 novembre dell'anno solare in cui sorge il presupposto d'imposta, pari al 30 per cento dell'imposta dovuta per l'anno solare precedente. Conseguentemente, il versamento a saldo dell'imposta dovuta è effettuato entro il 16 maggio dell'anno solare successivo a quello di corresponsione dell'acconto. Si è infine chiarito che l'**aliquota dell'imposta sostitutiva sulle plusvalenze e sugli altri redditi diversi** (di cui all'art. 5 del decreto legislativo n. 461 del 1997) è pari al **26%**.

Rispetto alla disciplina riguardante le **cripto attività**, viene **elevata al 33%** (invece dell'originaria previsione del 42%) l'**aliquota della imposta per le plusvalenze e gli altri proventi** realizzati a decorrere dal 1° gennaio 2026. Viene **eliminata la soglia di esenzione di 2 mila euro** attualmente vigente ai fini della loro tassazione e della deducibilità dell'eccedenza delle relative minusvalenze sulle plusvalenze, con conseguente

ampliamento della base imponibile. Tra le altre cose, ai fini della **determinazione delle plusvalenze e delle minusvalenze**, si prevede poi la facoltà di assumere per ciascuna **cripto-attività posseduta al 1° gennaio 2025**, invece del costo o del valore di acquisto, il valore esistente in tale data, purché lo stesso sia assoggettato a un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura del 18%.

RIDETERMINAZIONE DEL VALORE DI TERRENI E PARTECIPAZIONI (ART. 1, CO. 30)

Si introduce a regime la possibilità di avvalersi della **rideterminazione del costo di acquisto delle partecipazioni**, negoziate e non negoziate, e dei **terreni edificabili e con destinazione agricola**. In particolare, possono formare oggetto di rivalutazione le partecipazioni (negoziato e non) possedute dal 1° gennaio di ciascun anno, a condizione che entro il termine del 30 novembre dello stesso anno si proceda al versamento di apposita imposta sostitutiva (passata, in **sede referente**, dal 16% al **18%**). Si prevede, analogamente, che entro il 30 novembre di ciascun anno i contribuenti possano optare, mediante pagamento di un'imposta sostitutiva (anch'essa passata, in **sede referente**, dal 16% al **18%**), per la **rivalutazione dei terreni edificabili e con destinazione agricola** posseduti alla data del 1° gennaio dello stesso anno.

RIDUZIONE DEI SUSSIDI AMBIENTALMENTE DANNOSI (ART. 1, CO. 48-49)

Si modifica la disciplina della **tassazione dei redditi di lavoro dipendente** nei casi di **concessione in uso promiscuo ai dipendenti di autoveicoli, motocicli e ciclomotori** prevedendo che partecipa alla formazione del reddito un ammontare pari al 50% dell'importo corrispondente ad una percorrenza convenzionale di 15 mila chilometri. Tale percentuale è ridotta al 10% nei casi in cui i veicoli concessi ai dipendenti siano a trazione esclusivamente elettrica a batteria e al 20% per i veicoli elettrici ibridi plugin. Le nuove disposizioni si applicano ai contratti stipulati a decorrere dal 1° gennaio 2025. Modificata anche la **disciplina dell'Iva** al fine di assoggettare all'aliquota Iva ordinaria del 22% (anziché ridotta al 10%) le **prestazioni di smaltimento dei rifiuti** qualora avvengano **mediante conferimento in discarica** o mediante **incenerimento** senza recupero efficiente di energia.

In **sede referente** è stato previsto, come ulteriore obiettivo a fondamento dell'esclusione dall'applicazione dell'aliquota ridotta Iva al 10%, con riferimento all'attività di conferimento in discarica e incenerimento senza recupero efficiente di energia di rifiuti urbani e di rifiuti speciali, quello di favorire il rispetto della gerarchia nella gestione dei rifiuti in una ottica di economia circolare.

PIANI STRAORDINARI DI INVESTIMENTO PLURIENNALE PER IL SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE DELL'ENERGIA ELETTRICA (ART. 1, CO. 50-53)

In **sede referente** si è previsto che – sulla base di termini e modalità che verranno fissati con decreto interministeriale – i **concessionari dell'attività di distribuzione elettrica** presentino **Piani straordinari di investimento pluriennale**, con l'esplicita finalità di migliorare la sicurezza, l'affidabilità e l'efficienza della rete di distribuzione e di conseguire gli obiettivi di decarbonizzazione previsti a livello internazionale e Ue al 2050, nonché di

assicurare interventi urgenti di rafforzamento della difesa e sicurezza delle infrastrutture di distribuzione.

Nel corso dell'esame in Commissione è stata **sventata la proroga automatica delle concessioni per quarant'anni**, si è **evitato il rientro dagli oneri per gli investimenti pagati in bolletta dai consumatori** e si è previsto che le **eventuali maggiori entrate**, previa verifica della compatibilità con gli obiettivi programmati di finanza pubblica, siano **destinate prioritariamente alla riduzione dei costi energetici** delle utenze domestiche e non domestiche: l'approvazione dei Piani comporta la rimodulazione delle concessioni in essere, anche sotto il profilo della durata, in coerenza con la durata degli investimenti previsti dai Piani stessi e comunque per un **periodo non superiore a vent'anni**. Il decreto interministeriale stabilirà i criteri per la determinazione degli oneri che i concessionari sono tenuti a versare in ragione della rimodulazione.

DETRAZIONI DELLE SPESE PER INTERVENTI DI RECUPERO DEL PATRIMONIO EDILIZIO E DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI (ART. 1, CO. 54-56)

Si introducono **modifiche** alla disciplina di alcune **agevolazioni fiscali** previste in materia di **recupero edilizio**, di **efficientamento energetico**, di **interventi antisismici** e per l'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici destinati ad arredare un immobile oggetto di interventi di recupero del patrimonio edilizio. Le norme rimodulano i termini di fruizione e le aliquote di detrazione, prevedendo altresì regimi più vantaggiosi per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale. Si interviene, infine, anche sulla disciplina del **Superbonus** in merito ai requisiti richiesti per avvalersi della detrazione per le spese sostenute nel 2025 e sulla possibilità di ripartire in dieci quote annuali le spese sostenute nel 2023.

In **sede referente** sono stati esclusi dall'applicazione della nuova detrazione prevista dalla disciplina dell'ecobonus e della riqualificazione edilizia gli interventi di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale con caldaie uniche alimentate a combustibili fossili.

RICHIESTA INTRODUZIONE REVERSE CHARGE NEI CONTRATTI DI APPALTO PER LA MOVIMENTAZIONE DI MERCI (ART. 1, CO. 57-63)

In **sede referente**, anche grazie all'**iniziativa del PD-IDP**, è stato previsto il meccanismo di **reverse charge "interno"** (o inversione contabile) per le prestazioni di servizi effettuate tramite contratti di appalto, subappalto, affidamento a soggetti consorziati o rapporti negoziali caratterizzati da un prevalente utilizzo di manodopera e beni strumentali di proprietà del committente, rese nei confronti di imprese che svolgono attività di **trasporto e movimentazione merci e servizi di logistica**. Si prevede che tale disposizione non trovi applicazione nelle operazioni effettuate confronti di: pubbliche amministrazioni; altri enti e società (fondazioni partecipate da amministrazioni pubbliche, società controllate direttamente dalla Presidenza del Consiglio dei ministri e dai ministeri, società controllate direttamente o indirettamente da amministrazioni pubbliche, società quotate inserite nell'indice FTSE MIB Borsa italiana); agenzie per il lavoro iscritte all'albo istituito presso il Ministero del Lavoro. Poiché l'efficacia della disposizione è subordinata al rilascio di un'autorizzazione da parte del Consiglio dell'Unione europea, si prevede che, in attesa della sua piena operatività, il prestatore e il committente possono optare affinché il pagamento dell'Iva sulle prestazioni rese venga effettuato dal committente in nome e per conto del prestatore, che è solidalmente responsabile dell'imposta dovuta. Si prevede, inoltre, che nel

caso in cui l'imposta risulti non dovuta, il diritto al rimborso spetta al soggetto committente a condizione che esso dimostri l'effettivo versamento dell'imposta. Nei confronti del committente si rende applicabile la sanzione amministrativa per omessi adempimenti connessi all'inversione contabile, compresa fra 500 euro e 10 mila euro, del cui pagamento è solidalmente tenuto il prestatore.

DISPOSIZIONI PER IL CONTRASTO ALL'EVASIONE IN MATERIA DI PAGAMENTI ELETTRONICI E DI INTEROPERABILITÀ DELLE BANCHE DATI (ART. 1, CO. 74-80)

Si introducono norme volte a favorire una **totale interazione tra il processo di certificazione fiscale e quello di pagamento elettronico** (anche attraverso l'applicazione di una conseguente disciplina sanzionatoria in caso di non corretto adempimento delle nuove disposizioni).

In materia di **locazioni per finalità turistiche**, di locazioni **brevi**, di **attività turistico-ricettive**, si interviene sulla **disciplina del Codice identificativo nazionale (CIN)**, e si prevede la condivisione dei risultati emersi dai controlli svolti degli organi di polizia locale sulle strutture turistico-ricettive alberghiere o extralberghiere o unità immobiliari concesse in locazione con l'Agenzia delle entrate. Infine, viene riconosciuta la facoltà di accesso ai dati della fatturazione elettronica anche all'Agenzia delle dogane e dei monopoli.

MISURE PER IL SOSTEGNO DEGLI INDIGENTI E PER GLI ACQUISTI DI BENI DI PRIMA NECESSITÀ – CARTA “DEDICATA A TE” (ART. 1, CO. 102-104)

Si dispone, con decorrenza dal 2025, l'incremento di 50 milioni della dotazione del **Fondo per la distribuzione di derrate alimentari alle persone indigenti**. Si dispone anche l'incremento di 500 milioni per il 2025 della dotazione del **Fondo per l'acquisto di beni alimentari di prima necessità**.

FONDO PER IL CONTRASTO ALLA POVERTÀ ALIMENTARE A SCUOLA (ART. 1, CO. 105-106)

In **sede referente**, anche grazie al PD, è stato istituito un **Fondo per il contrasto alla povertà alimentare a scuola** (con una dotazione di 500 mila euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026 e di 1 milione di euro a decorrere dal 2027), destinato all'erogazione di contributi a favore di nuclei familiari che a causa di condizioni oggettive di impoverimento durante l'anno scolastico non riescano a provvedere al pagamento delle rette previste per la fruizione del servizio di ristorazione scolastica nella scuola primaria.

BONUS ELETTRODOMESTICI (ART. 1, CO. 107-111)

In **sede referente**, per sostenere la competitività dell'industria, l'occupazione e l'efficienza energetica domestica, si è stabilito di concedere nel 2025 un **contributo** ai consumatori finali per l'**acquisto di elettrodomestici ad alta efficienza energetica** (classe B o superiore) prodotti in Europa, a condizione che il vecchio apparecchio venga smaltito correttamente. Il contributo è pari al 30% del costo dell'elettrodomestico, fino a un massimo

di 100 euro per ciascun acquisto, elevato a 200 euro per famiglie con un Isee inferiore a 25 mila euro.

MUTUI PER LA PRIMA CASA (ART. 1, CO. 112-116)

Nel testo originario si interveniva sulla disciplina del **Fondo di garanzia per l'acquisto della prima casa**, prorogando al 31 dicembre 2027 (dal 31 dicembre 2024) la possibilità di usufruire della garanzia massima dell'80%, a valere sul Fondo stesso, sulla quota capitale dei mutui destinati alle **categorie prioritarie**, aventi specifici requisiti di reddito ed età.

In **sede referente** si è stabilito che il Fondo sia riconosciuto **esclusivamente, e non più prioritariamente**, per l'accesso al credito da parte delle **giovani coppie** o dei **nuclei familiari monogenitoriali con figli minori**, da parte dei conduttori di alloggi di proprietà degli Istituti autonomi per le case popolari, comunque denominati, nonché dei **giovani che non hanno compiuto trentasei anni di età**.

FONDO MOROSITÀ INCOLPEVOLE (ART. 1, CO. 117-119)

In **sede referente**, grazie all'iniziativa assunta dal **Partito democratico**, è stato rifinanziato, anche se non nella misura che volevamo e che sarebbe stata necessaria, il **Fondo** destinato agli **inquilini morosi incolpevoli** (istituito dall'art. 6, co. 5, del decreto-legge n. 102 del 2013): **10 milioni di euro per il 2025 e 20 milioni di euro per il 2026**.

MISURE DI SOSTEGNO PER LA LOCAZIONE DI ALLOGGI AGLI STUDENTI FUORI SEDE (ART. 1, CO. 120)

Altro **incremento insufficiente** introdotto in **sede referente** è quello di 1 milione di euro per il 2025 e di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027 per il **Fondo** finalizzato a corrispondere un contributo per le **spese di locazione abitativa** sostenute dagli **studenti fuori sede** iscritti alle università statali appartenenti a un nucleo familiare con un Isee equivalente non superiore a 20 mila euro.

IN MATERIA DI TRATTAMENTO ACCESSORIO (ART. 1, CO. 121-123)

Si prevede la possibilità di incrementare le risorse per i **trattamenti accessori dei dipendenti pubblici**, compresi i dirigenti, rispetto a quelle destinate alla stessa finalità nel 2024.

Si dispone in merito alle risorse da destinare per l'incremento del finanziamento dei **trattamenti economici accessori** di natura non fissa e continuativa del **personale non dirigente delle Forze di polizia e delle Forze armate**, stabilito nella misura di 55,3 milioni di euro a decorrere dal 2025.

Si incrementa di 93,7 milioni di euro annui, a decorrere dal 2025, il **Fondo per il miglioramento dell'offerta formativa**, al fine di finanziare l'incremento dei **trattamenti accessori del personale docente**, in coerenza con quanto disposto per le altre categorie di personale delle pubbliche amministrazioni.

RINNOVI CONTRATTUALI PER I TRIENNI 2025-2027 E 2028-2030 (ART. 1, CO. 128-131)

Si determinano, per il **triennio 2025-2027**, gli **oneri a carico del bilancio dello Stato** per la **contrattazione collettiva nazionale** e per i **miglioramenti economici del personale statale** in regime di diritto pubblico. Viene disposta, a valere su queste risorse, l'erogazione dell'indennità di vacanza contrattuale a favore del personale destinatario dei contratti e dei provvedimenti negoziali. Per il personale dipendente da amministrazioni, istituzioni ed enti pubblici diversi dall'amministrazione statale, e per il personale convenzionato con il Servizio sanitario nazionale, gli oneri per i rinnovi contrattuali riferiti allo stesso triennio sono posti a carico dei rispettivi bilanci. Viene autorizzata la **spesa per la copertura degli oneri** della **contrattazione collettiva nazionale** relativa al **triennio 2028-2030** e, anche in questo caso, per i miglioramenti economici del personale statale in regime di diritto pubblico.

PERSONALE DELLA GIUSTIZIA (ART. 1, CO. 135-137)

Si autorizza il Ministero della Giustizia, a decorrere dal 1° luglio 2026, a stabilizzare il personale assunto a tempo determinato, per assicurare la piena operatività del cosiddetto Ufficio per il processo. **Purtroppo, come ha sostenuto il gruppo del partito democratico in commissione e in aula, le risorse stanziare sono del tutto insufficienti.** Inoltre si autorizza il Ministero, a decorrere dal 1° gennaio 2025, a conferire ulteriori dieci incarichi dirigenziali di livello non generale, in deroga a quanto prescritto dalla normativa vigente in materia di pubblico impiego.

POTENZIAMENTO DEGLI ORGANICI DELL'ISPettorato Nazionale del Lavoro (ART. 1, CO. 156)

Grazie ad un **emendamento del Partito democratico**, che come detto ha scelto di indirizzare le poche risorse a disposizione su misure concrete e importanti, in **sede referente** sono state aumentate, portandole da 250 a **500**, le **unità di personale** – da inquadrare nell'area funzionari, famiglia professionale ispettore di vigilanza tecnica salute e sicurezza, del contratto collettivo nazionale del comparto Funzioni centrali – che l'**Ispettorato nazionale del lavoro** è autorizzato ad assumere **a tempo indeterminato**, nel triennio 2024-2026.

MISURE IN MATERIA DI TRATTENIMENTO IN SERVIZIO (ART. 1, CO. 161-166)

I **lavoratori dipendenti** che abbiano maturato entro il 31 dicembre 2025 i **requisiti minimi per quota 103** (62 anni di età e 41 di contributi) o **per la pensione di anzianità** (42 anni e 10 mesi per gli uomini e 41 anni e 10 mesi per le donne), potranno ancora **rinunciare all'accredito contributivo della quota dei contributi a proprio carico** relativo all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti e alle forme sostitutive e esclusive della medesima. La somma corrispondente alla quota di contribuzione a carico del lavoratore è corrisposta interamente al lavoratore e non concorre alla formazione del reddito complessivo. Rispetto all'analoga misura già vigente, tale **facoltà** viene **estesa ai lavoratori che hanno maturato i requisiti per la pensione di anzianità** e si introduce il suddetto **regime fiscale di favore**. Complessivamente, la stessa relazione tecnica stima che, **al massimo**, la misura possa

riguardare una **platea di 7 mila lavoratori**, con oneri che si aggirano sui 30 milioni di euro annui, a decorrere dal secondo anno di applicazione.

Si introducono, inoltre, una serie di **modifiche normative** volte a consentire il **mantenimento in servizio dei dipendenti pubblici** anche **oltre i diversi limiti pensionistici** ordinamentali. Si tratta di misure che, affiancate a quella che fissa il limite del turn over al 75%, accentuerà il già poco lusinghiero dato di una pubblica amministrazione caratterizzata da un **55% dei dipendenti pubblici con più di 55 anni** (solo il 4,2% ha meno di 30 anni e l'età media è di 50,6 anni).

REQUISITI NASPI (ART. 1, CO. 171)

In sede referente è stato introdotto un **nuovo requisito contributivo** al fine della fruizione dell'**indennità di disoccupazione NASpi** di cui devono essere in possesso i lavoratori nei casi di eventi di disoccupazione verificatisi dal 1° gennaio 2025 e che nei dodici mesi precedenti hanno **interrotto volontariamente un rapporto di lavoro a tempo indeterminato** per dimissioni volontarie o a seguito di risoluzione consensuale, ad esclusione delle ipotesi in cui l'indennità è già riconosciuta dalla normativa vigente per i casi di dimissioni nel periodo di maternità, per giusta causa o di risoluzione consensuale nell'ambito delle procedure di licenziamento per giustificato motivo oggettivo. In particolare, si richiede che i lavoratori possano far valere almeno 13 settimane di contribuzione dall'ultimo evento di cessazione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato interrotto per dimissioni volontarie e a condizione che questo sia avvenuto nei 12 mesi precedenti l'evento di cessazione involontaria per cui si richiede la prestazione.

MISURE DI FLESSIBILITÀ IN USCITA (ART. 1, CO. 173-176)

Le ipotesi di flessibilità di uscita pensionistica disposte da questa Manovra si sostanziano esclusivamente nella **riproposizione**, anche per il 2025, **di istituti già ridimensionati** dalle due precedenti Leggi di Bilancio. A cominciare da **Opzione donna**, rispetto alla quale si stabilisce che abbiano diritto al regime pensionistico le donne che abbiano almeno **61 anni di età e 35 anni di contributi**, ma solo se rientrano in una delle seguenti fattispecie: assistono il coniuge o un parente con invalidità grave; hanno una riduzione della capacità lavorativa oltre il 74%; sono lavoratrici licenziate o dipendenti di imprese per cui è istituito un tavolo di crisi. Il limite anagrafico dei 61 anni si riduce di un anno per ogni figlio, con un massimo di due anni.

Secondo le stesse stime della stessa relazione tecnica, i nuovi requisiti della misura hanno prodotto, nei **primi nove mesi del 2024, solo 2.350 domande**, mediamente accolte in percentuale dell'83%, ovvero solo 1.950 pensionamenti. Un dato che su base annua, se le tendenze rimarranno costanti, produrrà 2.600 pensionamenti. Numeri molto lontani rispetto alle 17 mila previste dall'ultima Legge di Bilancio del governo Draghi.

Si conferma, anche per il 2025, l'uscita anticipata rispetto alle soglie Fornero con l'impropriamente definita **quota 103** (la quota presupporrebbe un meccanismo di variabilità tra i due elementi del valore massimo – età anagrafica e anni di contribuzione – mentre qui invece il valore 103 è dato da soglie rigide, minimo 62 anni e 41 di contribuzione), con la **penalizzante applicazione del calcolo contributivo su tutti i periodi lavorativi**, anche su quelli antecedenti il 1996, e con una **drastica riduzione dell'assegno pensionistico**.

Si conferma altresì la soglia entro la quale è possibile accedere alla misura, pari a quattro volte il trattamento minimo. Inoltre, il trattamento pensionistico verrà riconosciuto solo dopo sette mesi per i dipendenti privati e nove mesi per i dipendenti pubblici, dalla maturazione dei requisiti anagrafici e contributivi. Infine, permane il divieto di poter cumulare il trattamento pensionistico con attività lavorative, eccezion fatta per le prestazioni occasionali entro i 5.000 euro annui.

Secondo la relazione tecnica, al settembre 2024, la platea complessiva delle domande di accesso a quota 103, sia nella versione 2023, sia nella versione 2024 (con l'applicazione del calcolo contributivo), ammonta a 43.641 casi. Di questi, **solo 1.541** sono riferibili a **quota 103 versione 2024**.

Inoltre, già la prima versione di quota 103 (senza la penalizzazione dell'applicazione calcolo contributivo) era una **soluzione** che appariva **immaginata quasi esclusivamente per i lavoratori uomini**. Infatti, le lavoratrici possono andare in pensione con il massimo dei contributi e a prescindere dall'età anagrafica al raggiungimento di 41 anni e 10 mesi di contribuzione. È di tutta evidenza che dieci mesi non possono essere un'opportunità significativa per le lavoratrici, a maggior ragione, con l'applicazione della tagliola del calcolo contributivo permanente

Si confermano anche per il 2025, le disposizioni che hanno introdotto l'**Ape sociale**, ma, come già nel 2024, **incrementando il requisito anagrafico da 63 anni a 63 anni e 5 mesi**.

PENSIONI MINIME (ART. 1, CO. 177-178)

Le **pensioni minime** nel 2025 dovrebbero aumentare del 2,2% rispetto al trattamento minimo prima della maggiorazione (598,61 euro) e dell'1% dell'inflazione del 2024. In termini assoluti dovrebbe prodursi l'aumento a **617,9 euro al mese rispetto ai 614,77 di quest'anno**.

In **sede referente**, limitatamente al 2025 è stato incrementato di **8 euro mensili** l'importo delle maggiorazioni sociali previste dalla normativa vigente per i **pensionati in condizioni disagiate** – ossia i pensionati previdenziali e assistenziali, nonché i ciechi titolari di pensione, di età pari o superiore a 70 anni, e i soggetti di età superiore a 18 anni, invalidi civili totali o sordomuti o ciechi civili assoluti titolari di pensione – che si trovano nelle condizioni reddituali richieste per beneficiare delle maggiorazioni sociali. Conseguentemente, per il 2025, viene aumentato di 104 euro annui il limite reddituale massimo oltre il quale l'incremento in oggetto non è riconosciuto.

ACCESSO ALLA PENSIONE DI VECCHIAIA PER LE LAVORATRICI CON QUATTRO O PIÙ FIGLI (ART. 1, CO. 179)

Si **eleva il limite massimo della riduzione del requisito anagrafico** per il trattamento pensionistico prevista, per le lavoratrici madri rientranti nel sistema contributivo integrale, in relazione ad ogni figlio. Il limite viene elevato **da dodici a sedici mesi**, ferma restando la misura della riduzione per ciascun figlio, pari a quattro mesi. L'effetto della modifica riguarda, quindi, le **lavoratrici con quattro o più figli**. Si tratta di una misura che, come ovvio, si rivolge ad una **platea molto esigua**, pari all'1,5% delle lavoratrici. Altrettanto esigui sono gli

oneri, nell'ordine di 700 mila euro nel 2025, che crescerebbero fino 2,7 milioni di euro nel 2030.

PEREQUAZIONE AUTOMATICA DEI TRATTAMENTI PENSIONISTICI DEI RESIDENTI ALL'ESTERO (ART. 1, CO. 180)

Con la contrarietà del partito democratico che ha presentato proposte soppressive, si esclude il riconoscimento, per il 2025, dell'incremento a titolo di perequazione automatica della misura complessiva dei trattamenti pensionistici individuali, limitatamente ai casi in cui tale misura complessiva sia superiore all'importo del trattamento minimo del regime generale Inps.

PREVIDENZA COMPLEMENTARE (ART. 1, CO. 181-185)

Con modifiche introdotte in **sede referente**, si prevede la possibilità, per i soggetti che liquidano la pensione con il **sistema contributivo integrale**, di computare anche il valore di una o più prestazioni di rendita di **forme pensionistiche di previdenza complementare**. In caso di opzione per la prestazione in forma di rendita, si specifica che ciò può avvenire ai fini del raggiungimento degli importi soglia mensili necessari per la liquidazione della pensione di vecchiaia e anticipata. Si prevede che: a decorrere dal 1° gennaio 2030 sia elevato a 3,2 volte rispetto all'assegno sociale il valore degli importi soglia mensili necessari alla liquidazione della pensione anticipata; per i lavoratori che si avvalgono della facoltà di computare anche il valore di una o più prestazioni di rendita di forme pensionistiche di previdenza complementare, ai fini del conseguimento di tali importi soglia mensili, il requisito contributivo attualmente di 20 anni di contribuzione effettiva è incrementato di cinque anni a decorrere dal 1° gennaio 2025 e di ulteriori cinque anni decorrere dal 1° gennaio 2030; con riferimento a questi lavoratori, la pensione anticipata non è cumulabile, a far data dal primo giorno di decorrenza della pensione e fino alla maturazione dei requisiti per l'accesso alla pensione di vecchiaia, con i redditi da lavoro dipendente o autonomo, ad eccezione di quelli derivanti da lavoro autonomo occasionale, nel limite di 5 mila euro lordi annui.

RIDUZIONE CONTRIBUTIVA PER NUOVI ARTIGIANI E COMMERCianti (ART. 1, CO. 186)

Si riconosce la possibilità ai **soggetti che si iscrivono per la prima volta** nel corso del 2025 alle **gestioni degli artigiani e dei commercianti**, che percepiscono redditi d'impresa anche in regime forfettario, di richiedere, attraverso comunicazione telematica all'Inps, una **riduzione della contribuzione dovuta** pari al 50 per cento. La riduzione è riconosciuta per trentasei mesi – senza soluzione di continuità di contribuzione ad una delle due gestioni – dalla data di avvio dell'attività di impresa o di primo ingresso nella società avvenuta nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2025 e il 31 dicembre 2025 ed è alternativa rispetto ad altre misure agevolative vigenti che prevedono riduzioni di aliquota.

PROROGA AMMORTIZZATORI SOCIALI MEDIANTE UTILIZZI DEL FONDO SOCIALE PER OCCUPAZIONE E FORMAZIONE E DISPOSIZIONI PER L'ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA "GARANZIA OCCUPABILITÀ LAVORATORI" (ART. 1, CO. 188-197)

Con un **complesso quadro di misure**, al cui interno **non compare il rifinanziamento dei contratti di espansione**, si prevedono una serie di **rifinanziamenti e proroghe di misure di sostegno del reddito di particolari categorie di lavoratori**:

- ✓ i lavoratori del settore della **pesca marittima** in caso di sospensione dal lavoro ("fermo pesca") derivante da misure di arresto temporaneo obbligatorio e non obbligatorio (30 milioni di euro);
- ✓ i lavoratori interessati da **piani di recupero occupazionali e rioccupazione**, predisposti dalle imprese operanti in un'**area di crisi industriale complessa**, cui è riconosciuto un ulteriore intervento di integrazione salariale straordinaria (70 milioni di euro per l'anno 2025);
- ✓ i lavoratori cui è riconosciuto per 12 mesi il **trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale** qualora l'azienda, con più di 15 dipendenti, abbia cessato o cessi l'attività produttiva (100 milioni di euro);
- ✓ i lavoratori dipendenti dalle **imprese del gruppo Ilva** che beneficiano della misura di sostegno al reddito, anche ai fini della formazione professionale per la gestione delle bonifiche (19 milioni di euro);
- ✓ i lavoratori che usufruiscono per il triennio 2025-2027 della misura della **cassa integrazione guadagni straordinaria** per riorganizzazione o crisi aziendale (100 milioni di euro annui per il triennio 2025-2027);
- ✓ i lavoratori **socialmente utili**, appartenenti al bacino residuale a carico delle risorse statali del fondo sociale per occupazione e formazione (nell'ambito delle risorse già stanziato);
- ✓ i lavoratori delle **imprese dei call center**, con un organico superiore alle 50 unità, cui sono prorogate le misure di sostegno al reddito (20 milioni di euro per l'anno 2025)
- ✓ il riconoscimento di un ulteriore periodo di cassa integrazione salariale straordinaria fino al 31 dicembre 2025 per i lavoratori delle **imprese di interesse strategico nazionale** con un numero di lavoratori dipendenti non inferiore a mille, che abbiano in corso piani di riorganizzazione aziendale non ancora completati per la complessità degli stessi (63,3 milioni di euro);
- ✓ la possibilità di finalizzare le risorse assegnate alle Regioni per il conseguimento degli obiettivi e dei target del programma **Garanzia occupabilità lavoratori (GOL)**, ad iniziative di formazione attivate dalle imprese a favore dei lavoratori rientranti nelle categorie individuate dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, Riforma M5C1 R1.1. (percettori del Reddito di Cittadinanza, NASPI e CIGS).

BONUS PER LE NUOVE NASCITE (ART. 1, CO. 206-208)

Si introduce un **assegno una tantum**, pari a **1.000 euro**, per **ogni figlio nato o adottato a decorrere dal 1° gennaio 2025**. Il beneficio è riconosciuto dall'Inps su domanda ed è

subordinato alla condizione che il nucleo familiare di appartenenza del genitore richiedente abbia un valore di **Isee non superiore a 40 mila euro annui** e a condizione che il genitore richiedente sia residente in Italia e rientri in determinate categorie di cittadinanza o di permesso di soggiorno o di legame familiare. L'onere finanziario viene valutato pari a 330 milioni di euro per il 2025 e a 360 milioni annui a decorrere dal 2026.

ESCLUSIONE DEL COMPUTO DELL'ASSEGNO UNICO E UNIVERSALE AI FINI DELLA RICHIESTA DEL BONUS PER GLI ASILI NIDO (ART. 1, CO. 209)

Introdotte alcune modifiche della disciplina sul **buono** per il **pagamento di rette** relative alla **frequenza di asili nido**, pubblici e privati, e per le **forme di supporto domiciliare per bambini aventi meno di tre anni** di età e affetti da **gravi patologie croniche**. In particolare, si esclude dal valore dell'Isee, rilevante al fine della determinazione della misura del buono, l'importo dell'assegno unico e universale per i figli a carico; di conseguenza, il limite di spesa per il buono in esame viene incrementato di 5 milioni di euro annui. Si sopprime anche una delle condizioni alle quali è subordinata una quota di importo del buono: quella della presenza nel nucleo familiare di almeno un figlio di età inferiore ai dieci anni, oltre che di un figlio nato dopo il 31 dicembre 2023 (questa seconda condizione resta ferma).

ISTITUZIONE DEL FONDO PER IL SOSTEGNO ALLE ATTIVITÀ EDUCATIVE FORMALI E NON FORMALI (ART. 1, CO. 213-216)

Istituito **anche grazie al PD-IDP**, in **sede referente**, un **Fondo per il sostegno alle attività educative formali e non formali** con una dotazione pari a 3 milioni di euro per il 2025, 3,5 milioni di euro per il 2026 e 4 milioni di euro per il 2027 destinato al finanziamento delle iniziative dei Comuni, da realizzare anche in collaborazione con enti pubblici e privati, ovvero con le istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione, anche promuovendo le comunità educanti.

MISURE IN MATERIA DI CONGEDI PARENTALI (ART. 1, CO. 217-218)

Si prevede, con riferimento ai lavoratori dipendenti e limitatamente a un periodo o a un complesso di periodi compresi **entro il sesto anno di vita del bambino** – o entro il sesto anno **dall'ingresso in famiglia del minore** nel caso di adozione o affidamento – un **incremento** della misura dell'**indennità per congedo parentale**, riconosciuto in alternativa (o in alternativa per frazioni di periodo) alla madre o al padre e riguardante, nel limite di due mesi, i periodi di congedo successivi a un primo mese di congedo parentale. In base a tale incremento l'aliquota commisurata sulla retribuzione per il calcolo dell'indennità per congedo parentale è pari, limitatamente al periodo o ai periodi in oggetto, all'80% – anziché al 60%, già previsto per il secondo mese, e al 30%, già previsto per il terzo mese. In conseguenza a questa modifica i periodi complessivamente fruibili con una indennità pari all'80% sono dunque elevati da uno a tre mesi (sempre in alternativa tra i genitori e fino al sesto anno).

DECONTRIBUZIONE DI LAVORATRICI MADRI (ART. 1, CO. 219-220)

In materia di **decontribuzione di lavoratrici madri** si riconosce un **parziale esonero contributivo** della quota dei **contributi previdenziali** per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, a carico del lavoratore, a favore delle lavoratrici dipendenti (ad esclusione dei rapporti di lavoro domestico) e autonome che percepiscono almeno uno tra redditi di lavoro autonomo, redditi d'impresa in contabilità ordinaria, redditi d'impresa in contabilità semplificata o redditi da partecipazione e che non hanno optato per il regime forfetario.

In **sede referente** si è disposto, per le **lavoratrici autonome** che percepiscono almeno uno tra determinati redditi (di lavoro autonomo, d'impresa in contabilità ordinaria, d'impresa in contabilità semplificata o da partecipazione) e che non hanno optato per il regime forfetario, che l'importo dell'esonero contributivo sia parametrato al **valore del minimale di reddito imponibile** ai fini del versamento dei contributi previdenziali dovuti alle gestioni dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli artigiani e degli esercenti attività commerciali.

FORMAZIONE DELLE DONNE VITTIME DI VIOLENZA (ART. 1, CO. 221)

Si dispone un incremento del Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità al fine di favorire l'orientamento e la **formazione al lavoro** per le **donne vittime di violenza**.

FONDO REDDITO DI LIBERTÀ DONNE VITTIME DI VIOLENZA (ART. 1, CO. 222)

In **sede referente**, **anche grazie al PD-IDP**, è stato aumentato di 1 milione di euro annuo a decorrere dal 2025 il "**Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità**", al fine di incrementare la misura del **reddito di libertà** per garantire l'indipendenza economica e l'emancipazione delle donne vittime di violenza.

SPERIMENTAZIONE DELLA RIFORMA SULLA DISABILITÀ (ART. 1, CO. 231)

Rispetto alla all'attuazione della **riforma della disabilità** prevista nel PNRR e attuata con specifica disciplina legislativa, si autorizza l'Inps a conferire incarichi, anche su base convenzionale con altre pubbliche amministrazioni, per prestazioni professionali a medici e figure professionali appartenenti alle aree psicologiche e sociali, nel limite di spesa di 16 milioni di euro per il 2025.

FONDO PER CONTRIBUTI A FAVORE DI ENTI OPERANTI IN FAVORE DELLE PERSONE CON DISABILITÀ (ART. 1, CO. 236-237)

In **sede referente** è stata disposta l'istituzione di un **Fondo**, con una dotazione di 1,5 milioni di euro per il 2025, da destinare all'erogazione dei contributi a sostegno di enti organismi e associazioni per la **promozione dei diritti delle persone con disabilità** e della loro piena ed effettiva partecipazione ed inclusione sociale.

FONDO NAZIONALE PER LA PREVENZIONE, IL MONITORAGGIO E IL CONTRASTO DELLE DIPENDENZE COMPORTAMENTALI TRA LE GIOVANI GENERAZIONI (ART. 1, CO. 240)

Si istituisce il **Fondo nazionale** per la prevenzione, il monitoraggio ed il contrasto del diffondersi delle **dipendenze comportamentali tra le giovani generazioni**, con una dotazione di 500 mila euro annui a decorrere dal 2025.

IN MATERIA DI FINANZIAMENTO SPORTIVO (ART. 1, CO. 245-246)

Con modifiche introdotte in **sede referente**, si interviene in materia di **finanziamento del movimento sportivo nazionale**, demandando a un decreto annuale del Ministro dell'Economia e delle Finanze l'accertamento del gettito destinato a tale finanziamento e prevedendo che, ove esso si riveli superiore alla quota minima fissata a 410 milioni di euro, l'eccedenza sia attribuita al Dipartimento per lo sport, al Comitato italiano paralimpico, al Coni e a Sport e Salute S.p.a., anche per il finanziamento delle federazioni sportive nazionali, delle discipline sportive associate, degli enti di promozione sportiva, dei gruppi sportivi militari e dei corpi civili dello Stato e delle associazioni benemerite. Disposta anche la **proroga fino al 2025** – limitatamente ai soggetti titolari di reddito d'impresa e nel limite complessivo di 10 milioni di euro – della disciplina del **credito d'imposta per le erogazioni liberali** per interventi di manutenzione e restauro di impianti sportivi pubblici e per la realizzazione di nuove strutture sportive pubbliche.

RIFINANZIAMENTO DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE (ART. 1, CO. 273-275)

Si prevede il rifinanziamento del livello del **finanziamento del Servizio sanitario nazionale** per specifici importi destinati anche a copertura di diverse norme contenute nel disegno di legge, per i seguenti importi incrementali: **1.302 milioni di euro per il 2025**; 5.078 milioni per il 2026; 5.780 milioni per il 2027; 6.663 milioni per il 2028; 7.725 milioni per il 2029; 8.898 milioni annui a decorrere dal 2030.

Una quota delle risorse incrementali previste è accantonata in vista dei **rinnovi contrattuali** relativi al periodo **2028-2030**, in base alle seguenti quantificazioni: 883 milioni di euro per il 2028; 1.945 milioni per il 2029; 3.117 milioni annui a decorrere dal 2030. Ancora, tra le altre cose, una quota delle risorse incrementali è destinata all'incremento delle disponibilità per il perseguimento degli **obiettivi sanitari di carattere prioritario e di rilievo nazionale**, come segue: 866,6 milioni per il 2026; 416,5 per il 2027 e 466,5 milioni a decorrere dal 2028 (cifre **abbassate in sede referente**: erano rispettivamente 928, 478 e 528 milioni di euro).

DISPOSIZIONI SUI LIMITI DI SPESA PER L'ACQUISTO DI PRESTAZIONI SANITARIE DA SOGGETTI PRIVATI ACCREDITATI (ART. 1, CO. 277-280)

Si dispone un ulteriore incremento del **limite di spesa** per l'erogazione delle **prestazioni assistenziali** ricomprese nei **Livelli essenziali di assistenza (LEA)** da parte di soggetti privati accreditati, pari a **0,5 punti percentuali per il 2025** e a 1 punto percentuale a decorrere dal 2026.

AGGIORNAMENTO DEI LIVELLI ESSENZIALI DI ASSISTENZA E IMPORTI TARIFFARI (ART. 1, CO. 302-304)

Si dispone un vincolo di una quota del fabbisogno sanitario nazionale standard, pari a 50 milioni di euro annui a decorrere dal 2025, per consentire l'**aggiornamento dei Livelli essenziali di assistenza**, inclusa la revisione delle tariffe massime nazionali delle relative prestazioni assistenziali, sulla base dell'istruttoria predisposta dalla Commissione nazionale per l'aggiornamento dei LEA e la promozione dell'appropriatezza nel Servizio sanitario nazionale.

ESTENSIONE DELLE ATTIVITÀ DELLA FARMACIA DEI SERVIZI (ART. 1, CO. 328)

In **sede referente** sono state introdotte, **anche grazie al Partito democratico**, misure in materia di sperimentazione dello **svolgimento di nuovi servizi** da parte delle **farmacie**, con oneri a carico del Servizio sanitario nazionale.

DISPOSIZIONI PER I MEDICI IN FORMAZIONE SPECIALISTICA (ART. 1, CO. 336-337)

Si interviene in tema di trattamento economico spettante ai **medici in formazione**, prevedendo che, a decorrere dall'anno accademico 2025/2026, sia assegnato un aumento del 5% della parte fissa per tutte le **specializzazioni mediche** e un aumento del 50% della parte variabile per particolari specializzazioni espressamente indicate.

INCARICHI LIBERO-PROFESSIONALI PRESSO I SERVIZI SANITARI DEL Ssn (ART. 1, CO. 338)

In **sede referente** si è intervenuti in materia di regime sperimentale degli **incarichi libero-professionali** previsto per la collaborazione volontaria dei **medici in formazione specialistica**, prorogando a tutto il 2026 tale possibilità ed estendendola anche alle strutture sanitarie private o libero professionali e non soltanto relativamente ai servizi di emergenza-urgenza ospedalieri del servizio sanitario nazionale.

LISTE D'ATTESA (ART. 1, CO. 339-341)

Sempre in sede referente è stato prorogato dal 31 dicembre 2026 al 31 dicembre 2027 il **regime speciale di assunzione con contratto a tempo determinato** dei **medici specializzandi**, con orario a tempo parziale in ragione delle esigenze formative, al fine di concorrere alla **riduzione progressiva delle liste di attesa**.

INCREMENTO RISORSE BONUS "PSICOLOGO" (ART. 1, CO. 344)

Grazie al Partito democratico sono **aumentate**, in **sede referente**, **le risorse per il "bonus psicologo"**, attualmente previste, a decorrere dal 2024, a 8 milioni di euro annui. Mantenendo fermo questo limite per il 2024, si passa a 9,5 milioni per il 2025, a 8,5 milioni per il 2026, a 9 milioni per il 2027, ritornando poi a 8 milioni di euro a annui a decorrere dal 2028.

FONDO PER IL SERVIZIO DI SOSTEGNO PSICOLOGICO IN FAVORE DEGLI STUDENTI (ART. 1, CO. 345-347)

Sempre grazie ad un **emendamento del Partito democratico**, è stato istituito un **Fondo per il servizio di sostegno psicologico** a favore delle **studentesse** e degli **studenti**, con una dotazione di **10 milioni di euro per il 2025** e di **18,5 milioni** a decorrere **dal 2026**, per l'attivazione, in via sperimentale, di presidi territoriali di esperti psicologi a supporto delle istituzioni scolastiche, finalizzati a fornire il servizio di sostegno psicologico alle studentesse e agli studenti, al fine di favorire lo sviluppo e la formazione della personalità degli stessi nonché di prevenire fattori di rischio o situazioni di disagio, anche attraverso il coinvolgimento delle famiglie.

SUPPORTO PSICOLOGICO NELL'AMBITO DELL'ASSISTENZA ONCO-EMATOLOGICA PEDIATRICA DEGLI OSPEDALI PUBBLICI (ART. 1, CO. 348-349)

Anche **grazie al PD-IDP**, in sede referente è stata autorizzata l'**assunzione di psicologi** a tempo indeterminato, nel limite di spesa complessivo di 500 mila di euro annui e a decorrere dal 2025, per il supporto psicologico nell'**assistenza onco-ematologica pediatrica degli ospedali pubblici**.

INCREMENTO DELL'INDENNITÀ DI SPECIFICITÀ INFERMIERISTICA E DELL'INDENNITÀ DI TUTELA DEL MALATO E PER LA PROMOZIONE DELLA SALUTE, COMPENSI STRAORDINARI COMPARTO SANITARIO (ART. 1, CO. 352-355)

Per il riconoscimento e la valorizzazione delle competenze e delle specifiche attività svolte dagli infermieri del Servizio sanitario nazionale, si incrementano gli importi dell'**indennità di specificità infermieristica**, nei limiti degli importi complessivi lordi di 35 milioni di euro per il 2025 e di 285 milioni di euro annui a decorrere dal 2026.

Per valorizzare l'apporto delle competenze e dello specifico ruolo dei dipendenti del Servizio sanitario nazionale appartenenti alle professioni sanitarie della riabilitazione, della prevenzione, tecnico-sanitarie e di ostetrica, alla professione di assistente sociale e agli operatori socio-sanitari nelle attività finalizzate alla tutela del malato e alla promozione della salute, si incrementano gli importi della "**indennità tutela del malato e promozione della salute**", nei limiti degli importi complessivi lordi di 15 milioni di euro per il 2025 e di 150 milioni di euro annui a decorrere dal 2026.

In **sede referente** si è stabilito che i compensi per il **lavoro straordinario** previsti dal CCNL Comparto Sanità per il triennio 2019-2021 erogati agli **infermieri** dipendenti delle aziende e degli enti SSN siano assoggettati a **imposta sostitutiva dell'Irpef** e delle **Addizionali comunali e regionali pari al 5%**.

PRESTAZIONI SANITARIE OFFERTE DA COMUNITÀ TERAPEUTICHE IN REGIME DI MOBILITÀ INTERREGIONALE (ART. 1, CO. 365-366)

Si vincola una quota del fabbisogno sanitario nazionale standard pari a 15 milioni di euro annui a decorrere dal 2025, per sostenere l'erogazione delle prestazioni sanitarie, comprese

nei Livelli essenziali di assistenza, offerte dai **servizi residenziali specialistici, pedagogico-riabilitativi, terapeutico-riabilitativi**, rese in **ambiti regionali diversi** da quelli di residenza di cittadini dipendenti da sostanze.

INTERVENTI IN MATERIA DI PREMI DI PRODUTTIVITÀ (ART. 1, CO. 385)

Si estende ai premi e alle somme erogati negli anni 2025, 2026 e 2027 la **riduzione transitoria da 10 a 5 punti percentuali** – già prevista per le corrispondenti erogazioni nel 2023 e nel 2024 – dell'**aliquota dell'imposta sostitutiva dell'Irpef** e delle relative **addizionali regionali e comunali**, concernente alcuni emolumenti retributivi, costituiti da **premi di risultato** e da forme di **partecipazione agli utili d'impresa**. Sia la disciplina a regime sia quella transitoria riguarda esclusivamente i lavoratori dipendenti privati.

MISURE FISCALI PER IL WELFARE AZIENDALE (ART. 1, CO. 386-391)

Si introduce un **regime transitorio di esenzione dalle imposte sui redditi** a favore dei **lavoratori dipendenti assunti a tempo indeterminato** nel corso del 2025. L'esenzione riguarda, per i primi due anni a decorrere dalla data di assunzione, nel limite di 5 mila euro annui, le somme erogate direttamente dai datori di lavoro, o rimborsate da essi ai lavoratori, per il **pagamento dei canoni di locazione** e delle **spese di manutenzione dei fabbricati presi in locazione** dai lavoratori, a condizione che questi ultimi non superino un determinato limite di reddito da lavoro dipendente e abbiano trasferito la residenza nel Comune della sede di lavoro e che tale Comune sia distante più di 100 chilometri dal Comune di precedente residenza.

Limitatamente ai periodi d'imposta 2025, 2026 e 2027, si introduce una disciplina più favorevole in materia di **esclusione dal computo del reddito imponibile** del lavoratore per i beni ceduti e i servizi prestati al lavoratore medesimo (**fringe benefits**). Il regime transitorio è identico a quello previsto per il periodo d'imposta 2024 e consiste: nell'elevamento del limite di esenzione da 258,23 euro (per ciascun periodo d'imposta) a 2 mila euro per i lavoratori con figli fiscalmente a carico e a mille euro per gli altri lavoratori; nell'inclusione nel regime di esenzione (nell'ambito del medesimo unico limite) delle somme erogate direttamente dal datore di lavoro o da lui rimborsate al lavoratore per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell'energia elettrica e del gas naturale e delle spese per il contratto di locazione dell'abitazione principale o per gli interessi sul mutuo relativo all'abitazione principale.

AGEVOLAZIONI FISCALI LAVORO NOTTURNO E STRAORDINARI NEI GIORNI FESTIVI (ART. 1, CO. 395-398)

Per il periodo dal 1° gennaio 2025 al 30 settembre 2025 si riconosce ai **lavoratori degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande** e ai lavoratori del comparto del **turismo**, inclusi gli stabilimenti termali, un **trattamento integrativo speciale**, che non concorre alla formazione del reddito, pari al 15% delle retribuzioni lorde corrisposte in relazione al **lavoro notturno** e alle **prestazioni di lavoro straordinario** effettuate nei **giorni festivi**. Il trattamento si applica a favore dei lavoratori dipendenti del settore privato

titolari di **reddito da lavoro dipendente** di importo non superiore a 40 mila euro nel periodo d'imposta 2024

INCENTIVI PER IL RILANCIO OCCUPAZIONALE ED ECONOMICO (ART. 1, CO. 404-426)

Reintrodotta “**decontribuzione Sud**” ma in **forma ridotta**: lo sgravio scende **dal 30 al 25%**, con un meccanismo di decalage che arriva al **20% dal 2026** e poi al **15% nel 2029**. È riconosciuto un **esonero contributivo** a favore dei **datori di lavoro privati** (con esclusione del settore agricolo, dei contratti di lavoro domestico e di apprendistato, nonché di altri enti ed istituti elencati dai presenti commi) **che occupano lavoratori a tempo indeterminato** nelle regioni **Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna**. La percentuale dell’esonero è rimodulata in base alle diverse annualità considerate. In particolare, è riconosciuto un esonero dal versamento dei contributi previdenziali (con esclusione dei premi e contributi dovuti all’Inail) limitatamente alle micro, piccole e medie imprese (fino a 250 dipendenti) che occupano lavoratori a tempo indeterminato nelle suddette regioni.

MODIFICHE AL CREDITO D’IMPOSTA TRANSIZIONE 4.0 (ART. 1, CO. 427-429)

Introdotte, in **sede referente**, modifiche al **credito d’imposta Transizione 5.0**. In particolare:

- ✓ il credito d’imposta può essere riconosciuto in alternativa alle imprese, alle società di servizi energetici certificate da organismo accreditato per i progetti di innovazione effettuati presso l’azienda cliente;
- ✓ si modifica l’incremento della base di calcolo del credito d’imposta incrementandola ulteriormente per i moduli fotovoltaici con celle con efficienza di cella almeno pari al 23,5% (dal 120 al 140% del costo) e per i moduli composti da celle bifacciali ad eterogiunzione di silicio o tandem con efficienza di cella almeno pari al 24,0% (dal 140 al 150% del costo) e prevedendo tale incremento anche per i moduli fotovoltaici con efficienza di modulo almeno pari al 21,5% (al 130% del costo);
- ✓ si eleva al 35% del costo l’importo del credito d’imposta per la quota di investimenti d’importo compreso tra 2,5 milioni di euro e 10 milioni di euro (precedentemente pari al 15%);
- ✓ viene soppresso il riferimento alla misura dell’incremento del credito d’imposta al 20%, riconosciuto nel caso di riduzione dei consumi energetici della struttura produttiva superiore al 6% o dei processi produttivi interessati dall’investimento superiore al 10%, per il quale era prevista l’aliquota del 15%;
- ✓ viene soppresso il riferimento alla misura dell’incremento del credito d’imposta al 25%, riconosciuto nel caso di riduzione dei consumi energetici della struttura produttiva superiore al 10% o dei processi produttivi interessati dall’investimento superiore al 15%, per il quale era prevista l’aliquota del 15%;
- ✓ si prevede che, per le società di locazione operativa, il risparmio energetico conseguito può essere verificato rispetto ai consumi energetici della struttura o del processo produttivo del noleggiante o in alternativa, del locatario;

- ✓ viene definita la misura della contribuzione al risparmio energetico degli investimenti beneficiari del credito d'imposta industria 4.0 in beni caratterizzati da un miglioramento dell'efficienza energetica, effettuati in sostituzione di beni materiali aventi caratteristiche tecnologiche analoghe e interamente ammortizzati da almeno 24 mesi alla data di presentazione della comunicazione di accesso al beneficio;
- ✓ la riduzione dei consumi energetici si considera in ogni caso conseguita nei casi di progetti di innovazione realizzati per il tramite di una società di servizi energetici in presenza di un contratto di EPC (*Energy Performance Contract*) in cui sia espressamente previsto l'impegno a conseguire il raggiungimento di una riduzione dei consumi energetici differenziata a seconda che si faccia riferimento alla struttura produttiva o ai processi produttivi interessati dall'investimento;
- ✓ si prevede la cumulabilità del credito d'imposta con il credito per investimenti nella Zona Economica Speciale (ZES unica - Mezzogiorno) e nella Zona Logistica Semplificata (ZLS);
- ✓ si precisa che il credito d'imposta è cumulabile con ulteriori agevolazioni previste nell'ambito dei programmi e strumenti dell'Unione europea, a condizione che il sostegno non copra le medesime quote di costo dei singoli investimenti del progetto di innovazione;
- ✓ si prevede che le disposizioni sopra indicate si applichino agli investimenti effettuati dal 1° gennaio 2024 e che con riferimento agli incrementi delle aliquote del credito d'imposta sopra descritti la loro fruizione sia subordinata ad una comunicazione del GSE nei limiti delle risorse destinate al finanziamento della misura.

MISURE PER L'EDITORIA (ART. 1, CO. 430-431)

In **sede referente**, e solo dopo il coro di proteste levatesi contro il disinteresse verso il settore, grazie alla **pressione del PD-IDP** è stato incrementato di 50 milioni di euro per il 2025 il **Fondo unico per il pluralismo e l'innovazione digitale dell'informazione e dell'editoria**.

ALIQUOTA RIDOTTA IRES PER LE IMPRESE CHE INVESTONO IN BENI STRUMENTALI MATERIALI TECNOLOGICAMENTE AVANZATI (ART. 1, CO. 436-444)

Prevista, in **sede referente**, la **riduzione dell'aliquota Ires dal 24 per cento al 20 per cento**, per il **solo** periodo d'imposta 2025, per le società e gli enti che hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali o non residenti nel territorio dello Stato, assoggettate all'Ires qualora ricorrano cumulativamente le seguenti **condizioni**:

- ✓ accantonamento ad apposita riserva di una quota minima pari all'80% degli utili dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2024;
- ✓ destinazione di una quota pari ad almeno il 30% di tali utili accantonati e, comunque, non inferiore al 24% degli utili dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2023 (di ammontare non inferiore, in ogni caso, a 20 mila euro), a investimenti nell'acquisto, anche mediante contratti di locazione finanziaria, di beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato;

- ✓ nel periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2024 il numero di unità lavorative per anno non sia diminuito rispetto alla media del triennio precedente e siano effettuate nuove assunzioni di lavoratori dipendenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato in misura tale da garantire un incremento occupazionale di almeno l'1% del numero di lavoratori dipendenti a tempo indeterminato mediamente occupato nel periodo d'imposta precedente (ovvero quello in corso al 31 dicembre 2024) e, comunque, in misura non inferiore a una nuova assunzione;
- ✓ l'impresa non abbia fatto ricorso all'istituto della cassa integrazione guadagni nell'esercizio in corso al 31 dicembre 2024 o in quello successivo, ad eccezione del caso in cui l'integrazione salariale ordinaria sia stata corrisposta in presenza di situazioni aziendali dovute a eventi transitori e non imputabili all'impresa o ai dipendenti, incluse le intemperie stagionali.

MODIFICHE AL CREDITO D'IMPOSTA TRANSIZIONE 4.0 (ART. 1, CO. 445-448)

In **sede referente** è stata **modificata** in più parti la **disciplina del credito d'imposta Transizione 4.0**. In particolare, tra le altre cose, si è rimodulato il termine entro il quale viene riconosciuta l'agevolazione fiscale che attribuisce un credito d'imposta per gli investimenti effettuati a decorrere dal 1° gennaio 2023 e fino al 31 dicembre 2025, ovvero entro il 30 giugno 2026 se entro la data del 31 dicembre 2025 il relativo ordine sia accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione.

CREDITO D'IMPOSTA PER LA QUOTAZIONE DELLE PICCOLE E MEDIE IMPRESE (ART. 1, CO. 449)

Si dispone un'ulteriore proroga fino al 31 dicembre 2027 al **credito d'imposta** riconosciuto in relazione alle **spese di consulenza** sostenute dalle **piccole e medie imprese** per la **quotazione**.

FONDO DI GARANZIA PER LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE (ART. 1, CO. 450)

Prorogato dal 31 dicembre 2024 al 31 dicembre 2025, in **sede referente**, il termine di operatività della disciplina del **Fondo di garanzia PMI**. Contestualmente, si apportano **modifiche** destinate ad operare per tutto il 2025: la percentuale massima di copertura del Fondo per il finanziamento di esigenze di liquidità viene portata al 50%, per tutte le micro, piccole e medie imprese, a prescindere dalle fasce del modello di valutazione cui appartengono; si innalza da 80 mila a 100 mila euro l'importo massimo di ammissibilità delle operazioni finanziarie (cosiddette "di importo ridotto"), sulle quali opera la copertura del Fondo fino all'80% di riassicurazione; si rimuove il limite minimo dei 250 dipendenti ai fini dell'individuazione delle imprese in ordine alle quali trovano applicazione le percentuali di copertura del Fondo già ammesse per le cosiddette "mid cap" dal decreto-legge n. 145 del 2023. Dunque, nel 2025, sono ammesse a beneficiarne sia le piccole e medie imprese che le imprese a media capitalizzazione.

IN MATERIA PORTUALE (ART. 1, CO. 455-456)

In **sede referente** si è stabilito che le **Autorità di sistema portuale**, in considerazione delle conseguenze derivanti dal conflitto in Ucraina e della crisi nel Medio Oriente e nel Mar Rosso, possono **erogare eventuali risorse** a favore del **soggetto fornitore di lavoro portuale** e delle imprese autorizzate allo svolgimento di operazioni portuali titolari di contratti di appalto e di attività comprese nel ciclo operativo, nel limite di 2 milioni di euro, per ciascuno degli anni 2024 e 2025.

FONDO PER IL FINANZIAMENTO DELLA PARTECIPAZIONE DEI LAVORATORI AL CAPITALE, ALLA GESTIONE E AI RISULTATI DI IMPRESA (ART. 1, CO. 457)

Istituito in sede referente un Fondo, con una dotazione di 70 milioni di euro nel 2025 e di 2 milioni di euro nel 2026, per l'attuazione delle disposizioni, anche di carattere fiscale, in materia di **partecipazione dei lavoratori al capitale, alla gestione e ai risultati di impresa**.

CONTRIBUTI PER I SOGGETTI CHE HANNO ADERITO ALLA PROCEDURA PER IL RIVERSAMENTO DEL CREDITO DI IMPOSTA IN RICERCA E SVILUPPO (ART. 1, CO. 458-460)

Si riconosce un **contributo in conto capitale** per investimenti ai soggetti che hanno aderito alla procedura di **riversamento del credito d'imposta in ricerca e sviluppo**, del quale hanno fruito senza averne titolo.

NUOVA SABATINI (ART. 1, CO. 461)

Si rifinanzia – di 400 milioni di euro per il 2025, di 100 milioni di euro per il 2026 e 400 milioni per ciascuno degli anni dal 2027 al 2029 – l'autorizzazione di spesa relativa alla **“Nuova Sabatini”**, misura di sostegno agli investimenti in beni strumentali da parte di micro, piccole e medie imprese.

CREDITO D'IMPOSTA PER INVESTIMENTI NELLA ZONA ECONOMICA SPECIALE PER IL MEZZOGIORNO – ZES UNICA (ART. 1, CO. 485-491)

Si estende al 2025 il credito d'imposta nella **Zona Economica Speciale unica (ZES unica)** con riferimento ad investimenti realizzati dal 1° gennaio al 15 novembre 2025. Viene **ridotto a 2,2 miliardi** per il 2025 il **limite di spesa** per il riconoscimento di tale credito d'imposta. Tra le altre cose, gli operatori economici interessati hanno specifici obblighi di comunicazione all'Agenzia delle entrate circa le spese ammissibili, e con ulteriore comunicazione integrativa all'Agenzia devono attestare, pena di rigetto della comunicazione, l'avvenuta realizzazione degli investimenti precedentemente comunicati.

GIUBILEO (ART. 1, CO. 496-500)

Disposta un'autorizzazione di spesa al fine di contribuire al finanziamento delle esigenze connesse allo svolgimento delle celebrazioni del **Giubileo della Chiesa cattolica per il**

2025. In particolare, **anche grazie all’iniziativa del PD-IDP**, al fine di **ridurre i flussi di traffico veicolare**, in via straordinaria e temporanea, in **sede referente** si è attribuito un contributo a favore della Città metropolitana di Roma Capitale di **1 milione di euro per il 2025** volto a favorire l’adozione di misure che agevolino forme di lavoro agile ed aumentino la flessibilità organizzativa necessaria. Autorizzata anche la spesa di **500 mila euro per il 2025** e di **2 milioni di euro per il 2026** per l’acquisto di **sistemi di video sorveglianza ambientale** da installare prioritariamente nei quartieri adiacenti alla stazione ferroviaria di Roma Termini, al fine di incrementare i servizi di prevenzione e di controllo del territorio e di tutela della sicurezza pubblica.

SETTORE TURISTICO (ART. 1, CO. 502 E 504-508)

Si prevede la concessione di **agevolazioni finanziarie** a sostegno degli investimenti privati al fine di sostenere lo **sviluppo dell’offerta turistica** sul territorio nazionale. I criteri, le condizioni e le modalità per la concessione di tali agevolazioni sono definiti attraverso l’adozione di un decreto interministeriale, da adottarsi entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della legge in esame.

CONVENZIONE UNICA TRA MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI E ANAS (ART. 1, CO. 521-522)

In **sede referente** sono state introdotte disposizioni finalizzate alla sottoscrizione di una nuova **convenzione unica tra il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e l’Anas**. In particolare, si stabilisce che, in occasione della sottoscrizione della nuova convenzione, la durata della **concessione** relativa è adeguata al **termine massimo di 50 anni**. Si definisce anche la procedura per il **trasferimento delle partecipazioni detenute da ANAS S.p.A.** nelle società: Concessioni Autostradali Venete - CAV S.p.A., Autostrada Asti Cuneo S.p.A., Società Italiana per Azioni per il Traforo del Monte Bianco, Società Italiana Traforo Autostradale del Fréjus-SITAF S.p.A, da attuarsi tramite due diverse operazioni straordinarie di scissione, prima da ANAS alla società FS e successivamente da quest’ultima a favore della Società Autostrade dello Stato S.p.A.

FINANZIAMENTO DI INFRASTRUTTURE DI COMPETENZA DEL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI (ART. 1, CO. 527-528)

Introdotte, in **sede referente**, disposizioni finanziarie relative a una serie di **infrastrutture** di competenza del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT). In particolare, rispetto al **Ponte sullo Stretto di Messina** si modifica la disciplina prevista dalla Legge di Bilancio dell’anno scorso e finalizzata a consentire l’approvazione da parte del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS), entro il 2024, del progetto definitivo. Previsto, soprattutto, un **incremento netto di 1,532 miliardi di euro** delle risorse, arrivando così ad un **ammontare complessivo di 13,162 miliardi di euro**.

AGEVOLAZIONE DEL CREDITO DI IMPOSTA PER GLI INVESTIMENTI NEL MEZZOGIORNO (ART. 1, CO. 541-543)

Si introducono disposizioni di completamento della disciplina del **credito di imposta** per gli **investimenti nel Mezzogiorno** per gli anni dal 2018 al 2022. A tal fine, si autorizza il Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste all'adempimento dei relativi obblighi di registrazione sul Registro nazionale degli aiuti di Stato previsti per gli aiuti individuali non subordinati all'emanazione di provvedimenti di concessione o di autorizzazione alla fruizione comunque denominati.

CREDITO D'IMPOSTA ZES PER IL SETTORE DELLA PRODUZIONE PRIMARIA DI PRODOTTI AGRICOLI, DELLE FORESTE DELLA PESCA E DELL'ACQUACOLTURA (ART. 1, CO. 544-546)

In **sede referente** è stato esteso, anche grazie ad un **emendamento del PD-IDP** il **credito d'imposta per investimenti nella ZES unica** per il settore della **produzione primaria di prodotti agricoli**, delle **foreste**, della **pesca** e dell'**acquacoltura** anche al 2025, nel limite massimo di spesa di 50 milioni, stabilendo che sono agevolabili gli investimenti effettuati dal 1° gennaio 2025 al 15 novembre 2025.

RICERCA NEL SETTORE DELL'AGRICOLTURA E DELLA ZOOTECNIA (ART. 1, CO. 547-549)

Si concede un contributo di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027 al **Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria (CREA)** e si autorizza la spesa di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027 per la prosecuzione del **Progetto LEO (Livestock Environment Opendata)**, il cui obiettivo principale è quello di consentire la condivisione dei dati raccolti direttamente o tramite altre banche dati zootecniche.

RIFINANZIAMENTO DEL PROGRAMMA NAZIONALE TRIENNALE DELLA PESCA E DELL'ACQUACOLTURA 2025 (ART. 1, CO. 563)

In **sede referente**, sotto la **spinta del PD-IDP**, è stato rifinanziato, anche se in modo insufficiente, il **Programma nazionale triennale della pesca e dell'acquacoltura** da adottarsi entro il 30 gennaio 2025, con 250 mila euro per il 2025 e 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027.

VALORIZZAZIONE DEL SISTEMA SCOLASTICO (ART. 1, CO. 565)

Si istituisce nello stato di previsione del Ministero dell'Istruzione e del Merito il **Fondo per la valorizzazione del sistema scolastico**, dotandolo però di **risorse insufficienti**: 122 milioni di euro per il 2025, 189 milioni di euro per il 2026 e 75 milioni di euro annui dal 2027.

CARTA ELETTRONICA PER L'AGGIORNAMENTO E LA FORMAZIONE DEL DOCENTE (ART. 1, CO. 572-574)

Si dispone l'estensione in via strutturale della **Carta del docente** ai docenti con contratto di supplenza annuale su posto vacante e disponibile, **rideterminandone però l'importo** e stabilendo che invece dei precedenti 500 euro in somma fissa, lo stesso sarà determinato annualmente, con decreto ministeriale, fino a un **tetto massimo di 500 euro**.

SOSTENIBILITÀ DELLE ATTIVITÀ DEI CENTRI NAZIONALI, DEI PARTENARIATI ESTESI E DELLE INIZIATIVE DI RICERCA PER TECNOLOGIE E PERCORSI INNOVATIVI IN AMBITO SANITARIO E ASSISTENZIALE (ART. 1, CO. 579-582)

Si prevede che il Ministero dell'Università e della Ricerca sostenga le attività dei **centri nazionali** e dei **partenariati estesi**, e le iniziative di **ricerca per tecnologie e percorsi innovativi in ambito sanitario e assistenziale** del Piano nazionale per gli investimenti complementari (PNC) al PNRR, per consentirne il consolidamento nel tempo e la sostenibilità economico-finanziaria al termine del periodo di attuazione del PNRR (quindi a decorrere dal 1° gennaio 2027). Il cofinanziamento è condizionato al rispetto degli obiettivi stabiliti da una serie di indicatori chiave di prestazione. Per queste finalità si istituisce un apposito fondo nello stato di previsione del Ministero dell'Università e della Ricerca con una dotazione di 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2027 e 2028.

PIANO DI SOSTEGNO ALLA RICERCA (ART. 1, CO. 591)

Grazie all'**iniziativa del Partito democratico** durante l'esame in Commissione, è stato attribuito al **CNR un contributo di 9 milioni di euro per il 2025**, di **12,5 milioni di euro per il 2026** e di **10,5 milioni di euro a decorrere dal 2027**, da destinare all'**assunzione di ricercatori, tecnologi, tecnici e amministrativi** che abbiano maturato i requisiti previsti dalle norme sul superamento del **preariato** nelle pubbliche amministrazioni (almeno tre anni di servizio negli ultimi otto).

CELEBRAZIONE DELL'OTTANTESIMO ANNIVERSARIO DELLA RESISTENZA E DELLA GUERRA DI LIBERAZIONE, DELLA REPUBBLICA E DEL VOTO DELLE DONNE E DELLA COSTITUZIONE; PER LA CASA MUSEO MATTEOTTI (ART. 1, CO. 599-603)

Grazie ad un altro **emendamento del Partito democratico** è stato istituito un Fondo, con una dotazione di **700 mila euro** a decorrere dal 2025, destinato a finanziare le iniziative promosse dalla Confederazione italiana fra le associazioni combattentistiche e partigiane per la celebrazione dell'**Ottantesimo anniversario della Resistenza** e della **guerra di liberazione**, della **Repubblica** e del **voto delle donne** e della **Costituzione**. Istituito anche un Fondo per la **Casa Museo Matteotti** nella provincia di Rovigo, con una dotazione di 300 mila euro sempre a decorrere dal 2025, allo scopo di promuovere e valorizzare, in ambito nazionale e internazionale, la conoscenza e lo studio dell'opera e del pensiero di Giacomo Matteotti.

CONCORSO DELLE FORZE ARMATE PER STRADE SICURE E STAZIONI SICURE 2025/2027 (ART. 1, CO. 625-629)

Si proroga fino al 2027 l'impiego di un contingente di 6 mila unità di personale delle Forze armate nell'operazione "**Strade sicure**", per la vigilanza di siti e obiettivi sensibili. Sempre fino al 2027 è anche prorogato l'impiego di un ulteriore contingente di 800 unità per il controllo e la sicurezza delle principali infrastrutture ferroviarie (operazione "**Stazioni sicure**").

RIFINANZIAMENTO DEL NATO INNOVATION FUND (ART. 1, CO. 631)

Si rfinanzia la partecipazione italiana al **NATO Innovation Fund**, un fondo di *venture capital* che ha lo scopo di sostenere start-up innovative che sviluppino soluzioni tecnologiche all'avanguardia, per affrontare le sfide critiche in materia di difesa e sicurezza e contribuire al mantenimento della superiorità tecnologica dell'Alleanza

COMITATI DEGLI ITALIANI ALL'ESTERO (ART. 1, CO. 643)

Grazie ad un **emendamento del Partito democratico**, è stata autorizzata la spesa di **600 mila euro** per il 2025 al fine di garantire il normale e corretto funzionamento dei **Comitati italiani residenti all'estero (COMITES)**.

FONDO PER LA RICOSTRUZIONE (ART. 1, CO. 644-646)

Si prevede l'istituzione, nello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle Finanze, del **Fondo** destinato al finanziamento degli **interventi di ricostruzione** e delle esigenze ad essa connesse, con una dotazione pari a 1 miliardo e 500 milioni di euro per il 2027 e di 1 miliardo e 300 milioni di euro annui a decorrere dal 2028.

ESIGENZE CONNESSE ALLA RICOSTRUZIONE E ANALISI CAMPI FLEGREI (ART. 1, CO. 649-693 E 694-703)

Si introducono misure specifiche per la ricostruzione in conseguenza degli **eventi sismici** che hanno colpito le province di **Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo** nei giorni **20 e 29 maggio 2012**. La **proroga per l'Emilia-Romagna**, al 31 dicembre 2025, del **termine di scadenza dello stato d'emergenza**, in **sede referente** è stata **estesa** anche **alla Lombardia**.

Si introducono specifiche misure per la ricostruzione nei territori delle regioni **Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria**, interessati dagli **eventi sismici** verificatisi a partire dal **24 agosto 2016**.

Si prevede l'**indisponibilità** delle **risorse** trasferite alle **contabilità speciali dei Commissari straordinari**, destinate alle assunzioni a tempo determinato del personale previste per i **sismi del 2012 in Emilia Romagna** e del **2016 in Italia centrale**, in misura corrispondente alle risorse utilizzate per la stabilizzazione del personale impiegato presso

le Regioni, gli enti locali, comprese le Unioni dei Comuni ricompresi nei crateri dei sismi del 2002, del 2009, del 2012 e del 2016, nonché gli enti parco nazionali.

Si dispone la **proroga** anche per il 2025 dell'**esonero dal pagamento delle utenze** riferibili a una "**zona rossa**" istituita mediante apposita ordinanza sindacale.

Si dispone la proroga anche per il 2025 delle **agevolazioni** previste a favore dei Comuni situati nel Centro Italia ricompresi nel **cratere sismico 2016-2017**.

Garantita, anche per il 2025, la **sospensione** del pagamento delle **rate dei mutui** concessi dalla **Cassa depositi e prestiti** ai Comuni dell'area del **Cratere Sisma 2016**, senza applicazione di sanzioni e interessi.

Si dispone la **proroga** anche per il 2025 del termine di sospensione di alcuni **pagamenti** nei **Comuni** colpiti dal **sisma del 24 agosto 2016** e dal **sisma del 26 e del 30 ottobre 2016** (**Lazio, Abruzzo, Umbria e Marche**). Si dispone la **proroga** anche per il 2025 del termine di **sospensione** delle **rate dei mutui e dei finanziamenti** di cui sopra, in scadenza alla data medesima, in caso di omessa informazione da parte delle banche e degli intermediari finanziari della facoltà di ottenere la sospensione delle rate.

Sono **prorogate** le norme disciplinanti le **esenzioni** a favore dei contribuenti residenti o aventi sede legale nei **Comuni** siti nel **cratere sismico 2016-2017** (con riferimento agli eventi sismici verificatosi nei territori delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo) dalle **imposte di bollo e di registro**, nonché dall'**Irpef**, dall'**Ires**, dall'**Imu** e dalla **Tasi**.

Si prorogano di un anno, dal 31 dicembre 2024 fino al 31 dicembre 2025, alcuni termini previsti per la **gestione delle macerie, dei rifiuti da costruzione e demolizione e dei materiali da scavo** nei territori colpiti dagli **eventi sismici iniziati il 24 agosto 2016 in Italia centrale**.

Prevista l'esenzione, per il 2025, a favore delle attività con sede legale od operativa nei territori interessati dagli **eventi sismici** verificatisi **tra il 2016 e il 2017** nei territori delle regioni **Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo**, dal pagamento del canone **patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria** nonché dal canone di **concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile**, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate.

Si prevede che la disposizione concernente l'**esclusione dal computo del patrimonio immobiliare** degli **immobili** e dei **fabbricati di proprietà distrutti o non agibili** in seguito a **calamità naturali** si applichi anche al 2025.

Introdotte diverse disposizioni per i territori colpiti dal **sisma del 2009** (il **terremoto dell'Aquila**) e quelli dell'**Italia centrale** interessati dagli eventi sismici iniziati il **24 agosto 2016**.

Si introducono disposizioni riguardanti la gestione commissariale prevista per gli interventi di riparazione, ricostruzione, assistenza alla popolazione e ripresa economica nei territori dei **Comuni dell'Isola di Ischia** interessati dagli **eventi sismici** verificatisi il giorno 21 agosto **2017**, nonché per gli **eventi alluvionali** verificatisi a partire dal 26 novembre **2022**.

Introdotte disposizioni relative alla gestione straordinaria per la ricostruzione nei territori dei Comuni della provincia di **Campobasso** colpiti dagli **eventi sismici** a far data dal 16 agosto **2018** e la gestione straordinaria per la ricostruzione nei territori dei comuni della Città metropolitana di **Catania** colpiti dall'**evento sismico** del 26 dicembre **2018**.

Prorogato al 31 dicembre 2025 il **Commissario straordinario per la ricostruzione** a seguito dell'emergenza provocata dagli **eventi alluvionali** verificatisi a partire dal 1° maggio **2023** nei territori dell'**Emilia-Romagna**, delle **Marche** e della **Toscana**.

In **sede** referente, tra le molte altre misure introdotte, si è intervenuti per finanziare gli interventi conseguenti all'analisi di vulnerabilità sismica del patrimonio edilizio privato nell'**area dei Campi Flegrei**.

REGOLAZIONI FINANZIARIE CON LE AUTONOMIE SPECIALI (ART. 1, CO. 710-724)

Vengono **recepiti i contenuti degli accordi bilaterali in materia finanziaria** sottoscritti tra il **Governmento** e ciascuna **autonomia speciale**, in tre ambiti specifici: a) la definizione o l'aggiornamento del contributo alla finanza pubblica dovuto dall'ente; in particolare, per la Regione Friuli-Venezia Giulia il contributo alla finanza pubblica è stabilito per gli anni 2026-2033, per la Regione Sardegna, la Regione Valle d'Aosta e la Regione Sicilia è determinato a decorrere dal 2026 e per la Regione Trentino-Alto Adige e le Province autonome di Trento e di Bolzano il contributo di spettanza di ciascun ente è definito per ciascuno degli anni dal 2025 al 2029; b) la quantificazione, in via definitiva, dell'importo che l'ente è tenuto a versare al bilancio dello Stato, nel 2025, a titolo di restituzione di risorse ricevute in eccesso rispetto la perdita di gettito connessa all'emergenza Covid-19; c) la definizione della quota dell'ulteriore contributo alla finanza pubblica in attuazione della nuova governance economica europea, stabilito per il complesso delle autonomie speciali dall'art. 104, co. 4, di questo disegno di legge.

FINANZIAMENTO DEL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE (ART. 1, CO. 730-731)

Viene **incrementato di appena 120 milioni di euro** per il 2025 il **Fondo nazionale per il Trasporto pubblico locale**, prevedendo che rimangano invariate le modalità di riparto previste a legislazione vigente.

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI DIRITTI D'IMBARCO DI PASSEGGERI SUGLI AEROMOBILI (ART. 1, CO. 744-745)

In **sede referente** è stata **incrementata**, a decorrere dal 1° aprile 2025, l'**addizionale comunale sui diritti d'imbarco dei passeggeri** in misura pari a 0,50 centesimi di euro per passeggero imbarcato su voli verso destinazioni extra-Ue con partenza dagli scali aeroportuali.

FONDO PER LA LEGALITÀ (ART. 1, CO. 772)

In **sede referente**, è anche grazie all'**impegno del Partito democratico** che il **Fondo per la legalità e per la tutela degli amministratori locali vittime di atti intimidatori** è stato incrementato di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026, al fine di consentire agli enti locali di potenziare le iniziative per la promozione della legalità nei loro territori, nonché di rafforzare le misure di ristoro del patrimonio dell'ente e in favore degli

amministratori locali che hanno subito atti intimidatori connessi all'esercizio delle funzioni istituzionali.

CONTRIBUTI ALLA FINANZA PUBBLICA DA PARTE DEGLI ENTI TERRITORIALI (ART. 1, CO. 784-808)

Si disciplina il **concorso alla finanza pubblica degli enti territoriali** in termini di **equilibrio di bilancio** e di **contributi aggiuntivi** alla finanza pubblica, disponendo i casi di esclusione dal versamento del contributo e la relativa definizione di equilibrio di bilancio. Si quantifica l'ammontare del **contributo** alla finanza pubblica richiesto a livello di comparto agli enti territoriali, disponendo che il riparto sia **calcolato sulla spesa corrente** al netto, tra gli altri, delle spese per diritti sociali e famiglia. Per le Regioni a statuto ordinario il contributo è calcolato in proporzione alla spesa corrente, al netto di alcune componenti e stabilito con decreto a seguito di autocoordinamento o, in assenza, solo con decreto. Per le Regioni a statuto speciale e Province autonome il contributo è disciplinato dall'art. 95 di questo disegno di legge di bilancio, e comprende anche i loro enti territoriali. Per i Comuni, Province e Città metropolitane delle Regioni a statuto ordinario e della Regione siciliana e della Sardegna il riparto avviene anche, dunque non esclusivamente, in proporzione alla spesa corrente al netto di alcune componenti; è richiesta un'intesa in Conferenza Stato-città ed autonomie locali, ma decorsi venti giorni il decreto è comunque adottato. Tra le altre cose, si prevede un **sistema di verifica annuale del rispetto degli obiettivi** di comparto prescritti mediante l'utilizzo dei rendiconti di gestione e dei bilanci di previsione, dei quali si dispone l'aggiornamento degli schemi ai fini del monitoraggio che gli enti territoriali devono trasmettere, nei termini previsti, alla banca dati unitaria delle amministrazioni pubbliche, e si dispone anche un **regime sanzionatorio** per gli enti per i quali risultino andamenti della spesa corrente non coerenti o che non abbiano rispettato le disposizioni sugli adempimenti previsti ai fini della verifica degli obiettivi, che contempla l'imposizione di ulteriori obblighi di accantonamento.

Secondo quanto riportato nella Relazione tecnica e nel prospetto riepilogativo degli effetti finanziari, il **contributo alla finanza pubblica richiesto agli enti territoriali**, pur non comportando effetti sul saldo netto da finanziare, determina effetti finanziari positivi in termini di fabbisogno e di indebitamento netto, per complessivi **570 milioni nel 2025, 1.570 milioni in ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028, e 2.500 milioni nel 2029.**

Previsti anche **interventi di riduzione di risorse di Fondi per gli investimenti degli enti locali** e una **riduzione dei contributi agli enti locali** per investimenti per la **messa in sicurezza degli edifici pubblici** del patrimonio comunale (200 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2028 al 2030; 2.376,5 milioni di euro per il periodo 2027-2034; 640 milioni complessivi dal 2025 al 2033 e 160 milioni a decorrere dal 2034).

Previste altre **riduzioni di spesa** rispetto ai contributi destinati ai Comuni per gli investimenti in **progetti di rigenerazione urbana** e del **Fondo** denominato "**Programma innovativo nazionale per la qualità dell'abitare**" (800 milioni di euro complessivi nel periodo 2027-2030; 800 milioni di euro complessivi nel periodo 2025-2031; 268,2 milioni di euro complessivi nel periodo 2029-2033).

Si dispone l'**abrogazione del Fondo per investimenti a favore dei Comuni** istituito dalla Legge di Bilancio 2020. Si prevede il defianziamento del **Fondo per la manutenzione delle opere pubbliche degli enti locali sciolti per infiltrazioni mafiose** (per un importo

di 5 milioni di euro annui a decorrere dal 2025) e il definanziamento del **Fondo per la progettazione degli enti locali** (per un importo complessivo di 89,9 milioni).

Viene **ridotto lo stanziamento** previsto dalla legge n. 208 del 2015 per favorire la **mobilità ciclistica**.

Disposto l'**azzeramento** delle risorse del **Fondo per la progettazione di fattibilità delle infrastrutture e degli insediamenti prioritari per lo sviluppo del Paese**.

CONTRIBUTO UNIFICATO PER LE CONTROVERSIE IN MATERIA DI ACCERTAMENTO DELLA CITTADINANZA ITALIANA (ART. 1, CO. 814)

Si provvede ad incrementare la misura del **contributo unificato** dovuto per l'iscrizione a ruolo delle **controversie in materia di accertamento della cittadinanza italiana**.

SPESE DI GIUSTIZIA (ART. 1, CO. 815)

Si interviene sulla determinazione dei **diritti di rilascio e di copia** degli **atti** e dei **documenti processuali** contenuti in un **supporto diverso da quello cartaceo**.

MODIFICA DELLE DISPOSIZIONI SULLA NON ASSOGGETTABILITÀ AD ESECUZIONE FORZATA DEI FONDI DESTINATI AL PAGAMENTO DI TASSE E TRIBUTI (ART. 1, CO. 816)

Si prevede la **non assoggettabilità ad esecuzione forzata** dei fondi destinati al pagamento di tasse e tributi del Ministero della Giustizia.

MISURE IN MATERIA DI PERSONALE PUBBLICO (ART. 1, CO. 822-835)

Nonostante alcune **deroghe** introdotte **in sede referente** – a cominciare riguardante una riduzione del 25 per cento del *turn-over* per le Regioni a statuto ordinario, gli enti locali con più di 20 dipendenti a tempo indeterminato e le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura – per il 2025 si procede ad una **riduzione del 25% del *turn-over* nelle amministrazioni dello Stato** (anche ad ordinamento autonomo), disponendo che possano procedere, sempre nel 2025, ad assunzioni a tempo indeterminato di personale in misura non superiore ad un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 75% (invece del 100% attualmente previsto) di quella relativa al personale di ruolo cessato nell'anno precedente.

Si dispone un incremento della percentuale di **riduzione degli oneri**, a partire dal 2025, per il **personale delle forze armate**.

Si prevede una **riduzione del *turn-over*** per i **Corpi di polizia** e per i **Vigili del Fuoco** e sostanzialmente una **riduzione del 25% della facoltà assunzionale** prevista per il 2025.

Per il 2025 viene **ridotto** dal 100 al **75% il limite percentuale** relativo alla spesa storica delle **università statali**, ai fini del calcolo delle **assunzioni di personale** a tempo indeterminato **e di ricercatori** a tempo determinato da esse effettuabili.

Si modifica la disciplina relativa alle modalità di calcolo dell'indicatore del limite massimo alle **spese di personale degli Enti pubblici di ricerca**. Per il 2025 gli Enti non possono procedere ad assunzioni di personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato in misura superiore a un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una **spesa pari al 75%** di quella relativa al personale di ruolo cessato nell'**anno precedente**.

Si modifica la disciplina relativa al limite alle facoltà assunzionali delle **istituzioni AFAM**. Per l'anno accademico 2025/2026 il **turn-over del personale** è pari al **75% dei risparmi** derivanti dalle **cessazioni dal servizio** dell'anno accademico precedente

DIVIETO DI INCARICHI RETRIBUITI E INDENNITÀ (ART. 1, CO. 850-855)

I **titolari di cariche di governo, i Presidenti delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano** nonché i **parlamentari della Repubblica**, fatta eccezione per i parlamentari che sono stati eletti all'estero, durante il proprio mandato non possono accettare **contributi, prestazioni, controprestazioni o altre utilità** erogati, direttamente o indirettamente, da parte di soggetti pubblici o privati, anche mediante interposizione di persona, di società o di enti, **non aventi sede legale e operativa nell'Unione europea o nei Paesi aderenti allo Spazio economico europeo**. Fatta eccezione per i titolari di cariche di governo, il divieto non si applica in caso di preventiva autorizzazione rilasciata dagli organi di appartenenza secondo le procedure stabilite dai rispettivi ordinamenti, esclusivamente nel caso in cui il compenso percepito non sia superiore a 100 mila euro annui.

I **Ministri** e i **Sottosegretari di Stato** che **non sono parlamentari e non sono residenti a Roma** hanno diritto al **rimborso delle spese di trasferta** da e per il domicilio o la residenza per l'espletamento delle proprie funzioni. A questo scopo presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri è istituito un fondo con una dotazione di **500 mila euro annui** a decorrere dal 2025.

CONTROLLI DI FINANZA PUBBLICA (ART. 1, CO. 856-859)

Nel corso dell'**esame in Commissione** il governo ha fatto **retromarcia**, come detto, rispetto alla norma che integrava la **composizione del collegio di revisione o sindacale degli enti, società, organismi e fondazioni che ricevono dallo Stato** (ad eccezione delle società controllate e delle società partecipate da regioni o enti locali), anche in modo indiretto, un **contributo di entità significativa**, con un **rappresentante del Ministero dell'Economia e delle Finanze**.

Alla fine ci si è limitati, così, a disporre che gli organi di controllo degli enti, società, organismi e fondazioni che ricevano contributi pubblici sopra una soglia stabilita da un Dpcm debbano **verificare l'utilizzo degli importi ricevuti** e inviare una **relazione annuale al MEF**.

CONTRIBUTO ALLA FINANZA PUBBLICA DA PARTE DI SOCIETÀ PUBBLICHE (ART. 1, CO. 861)

Introdotte misure di **contenimento** delle **voci di spesa della RAI** relative al costo del personale e all'affidamento di incarichi di consulenza, prevedendo che, per il 2025, esse

non possano essere maggiori di quelle del 2023 e che, per il 2026 e per il 2027, si riducano, rispettivamente, del 2 e del 4% rispetto alla media del triennio 2021, 2022 e 2023.

CONTRIBUTO ALLA FINANZA PUBBLICA DA PARTE DI ENTI PUBBLICI NON ECONOMICI (ART. 1, CO. 867)

Si introduce, a decorrere dal 2025, l'**obbligo** per l'**Automobile club d'Italia (ACI)** di versare **annualmente un contributo all'entrata del bilancio dello Stato**, e dispone che tali entrate restano acquisite all'erario

ASSEGNAZIONE AGLI ORGANI DELL'AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA DEI BENI CONFISCATI PER REATI TRIBUTARI (ART. 1, CO. 868)

Si prevede che **i beni sottoposti a confisca** nell'ambito dei **procedimenti per reati tributari**, diversi dal denaro e dalle disponibilità finanziarie, possono essere **assegnati agli organi dell'amministrazione finanziaria** che ne facciano richiesta.

REVISIONE DELLA SPESA E ATTUAZIONE DELLA RIFORMA 1.13 DEL PNRR (ART. 1, CO. 870-874)

Vengono **ridotte** le **dotazioni** di competenza e di cassa relative alle **missioni** e ai **programmi di spesa** degli **stati di previsione dei Ministeri**, ai fini del concorso delle amministrazioni centrali dello Stato al raggiungimento degli obiettivi programmatici di finanza pubblica indicati nel **Piano strutturale di bilancio di medio termine 2025-2029**. Si fissano inoltre gli obiettivi di risparmio di spesa per il periodo 2025-2027 per le amministrazioni centrali dello Stato.